AGGIORNATO AL '20-12-22
DELIBERA N. 404

AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA

Federazione automobilistica nazionale

REGOLAMENTO
DELLA GIUSTIZIA SPORTIVA

SPORT
Via Solferino 32 - 00185 Roma (RM)

Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Chiarini

INDICE SOMMARIO DEL REGOLAMENTO DELLA GIUSTIZIA SPORTIVA

TITOLO I - NORME GENERALI DEL PROCESSO SPORTIVO

CAPO I - PRINCIPI DEL PROCESSO SPORTIVO (ARTT. 1- 2)
CAPO II - ORGANI DI GIUSTIZIA (ARTT. 3 - 5)
CAPO III - ACCESSO ALLA GIUSTIZIA (ARTT. 6 - 8)
CAPO IV - NORME GENERALI SUL PROCEDIMENTO (ARTT. 9 - 12)

TITOLO II – GIUDICI SPORTIVI

CAPO I - NOMINA E COMPETENZA (ARTT. 13 – 17)
CAPO II – PROCEDIMENTI (ARTT. 18 - -23)

TITOLO III - GIUDICI FEDERALI

CAPO I - NOMINA E COMPETENZA (ARTT. 24 – 26)
CAPO II – PROCEDIMENTI (ARTT. 27 – 39)

TITOLO IV- PROCURA FEDERALE

CAPO I - NOMINA E FUNZIONI DELL'UFFICIO (ARTT. 40 – 43)
CAPO II - AZIONE DISCIPLINARE (ARTT. 44 – 48)

CAPO III - RAPPORTI CON LA PROCURA DELLA REPUBBLICA E CON LA PROCURA ANTIDOPING DEL CONI (ARTT. 49 – 50)

TITOLO V - PROCURA GENERALE DELLO SPORT (ARTT. 51 – 53)

TITOLO VI - COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

CAPO I - NOMINA E COMPETENZA (ARTT. 54 – 57)
CAPO II - PROCEDIMENTI (ARTT. 58 - 62)

TITOLO VII - REVISIONE E REVOCAZIONE (ART. 63)

TITOLO VIII - NORME TRANSITORIE E FINALI (ARTT. 64 – 67)

TITOLO I

NORME GENERALI DEL PROCESSO SPORTIVO

CAPO I
PRINCIPI DEL PROCESSO SPORTIVO

Art. 1 - Ambito di applicazione del regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'ordinamento e lo svolgimento dei procedimenti di Giustizia Federale presso l'A.C.I. (Federazione Automobilistica indicata d'ora in poi Federazione).
2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, l'ordinamento e lo svolgimento dei procedimenti di giustizia innanzi al Collegio di garanzia dello Sport istituito presso il Coni, nonché i rapporti tra la Procura Federale e la Procura generale dello Sport istituita presso il Coni.
3. Il presente Regolamento non si applica ai procedimenti relativi a violazioni delle norme sportive antidoping nonché agli Organi competenti per l'applicazione delle corrispondenti sanzioni.

Art. 2 - Principi del processo sportivo

1. Tutti i procedimenti di giustizia disciplinati dal presente Regolamento assicurano l'effettiva osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo e la piena tutela dei diritti e degli interessi dei titolari di licenza sportiva (indicati d'ora in poi licenziato/i).
2. Il processo sportivo attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo.
3. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell'interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell'ordinato andamento dell'attività federale.
4. La decisione del giudice è motivata e pubblica.
5. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell'atto.
6. Per quanto non disciplinato gli Organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva.

Copia conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Chiarelli

CAPO II
ORGANI DI GIUSTIZIA

Art. 3 - Organi di giustizia e altri soggetti dei procedimenti

1. Sono Organi di giustizia presso la Federazione:
   a) il Giudice Sportivo nazionale e la Corte Sportiva di appello;
   b) il Tribunale Federale e la Corte Federale di appello.
2. Per i casi, e nei limiti previsti dallo Statuto del Coni, il Collegio di garanzia dello Sport istituito presso il Coni costituisce Organo di giustizia di ultimo grado.
3. Gli Organi di giustizia agiscono nel rispetto dei principi di piena indipendenza, autonomia e riservatezza.
   Ciascun componente degli Organi di giustizia presso la Federazione, all'atto dell'accettazione dell'incarico, sottoscrive una dichiarazione con cui attesta di non avere rapporti di lavoro subordinato o continuativi di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o associativa sportiva che ne compromettano l'indipendenza con la Federazione o con i licenziati, né di avere rapporti di coniugio, di parentela o affinità fino al terzo grado con alcun componente della Giunta Sportiva impegnandosi a rendere note eventuali sopravvenienze. Nella medesima dichiarazione, ciascun componente attesta, altresì, l'assenza dell'incompatibilità di cui al successivo comma 5. Informazioni reticenti o non veritiere sono segnalate alla Commissione federale di garanzia per l'adozione delle misure di competenza.
4. La Procura Federale agisce innanzi agli Organi di giustizia di cui al comma 1 per assicurare la piena osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo. Ciascun componente della Procura Federale rende la dichiarazione di cui al comma 3.
5. Fatto salvo quanto previsto al successivo comma 8, la carica di componente di Organo di giustizia o dell'Ufficio del Procuratore Federale presso la Federazione è incompatibile con la carica di componente di Organo di giustizia presso il Coni o di componente della Procura Generale dello Sport, nonché con la carica di componente di Organo di giustizia o dell'Ufficio del Procuratore Federale presso più di un'altra Federazione.
   Presso la presente Federazione, ferma l'incompatibilità con la carica di componente della Procura Federale e membro di Organi di giustizia di diversi gradi, la carica di componente di Organo di giustizia sportiva non è incompatibile con la carica di componente di Organo di giustizia federale.
6. La Procura generale dello Sport istituita presso il Coni coopera con le Procure federali al raggiungimento della finalità di cui al comma 4.
7. Nelle singole manifestazioni è designato dal Presidente ACI, su proposta del Gruppo Ufficiali di Gara (di seguito GUG), secondo il Regolamento Sportivo Nazionale della Federazione (di seguito RSN), il Collegio dei Commissari sportivi/Giudice Unico al fine di risolvere sul campo le problematiche tecnico-

disciplinari relative al regolare svolgimento delle stesse e con effetti limitati alle medesime.

8. Ai fini di conseguire risparmi di gestione, ai sensi di quanto consentito dall'art. 3, comma 8, del Codice di Giustizia del Coni, le funzioni della Corte Sportiva d'appello sono esercitate dalla Corte Federale d'appello.

Art. 4 – Attribuzioni

1. È attribuita agli Organi di giustizia la risoluzione delle questioni e la decisione delle controversie aventi ad oggetto:
   a) l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive;
   b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni.
2. Gli Organi di giustizia decidono, altresì, le controversie loro devolute dal Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'Attività Sportiva dell'A.C.I., dal R.S.N. e sue appendici e dai Regolamenti di Settore (d'ora in poi R.D.S.).
3. E' altresì previsto dal R.S.N. il deferimento a collegi arbitrali delle controversie su rapporti meramente patrimoniali.

Art. 5 - Commissione federale di garanzia

1. La Commissione federale di garanzia, tutela l'autonomia e l'indipendenza degli Organi di giustizia presso la Federazione e della Procura Federale. Essa si compone di tre membri, uno dei quali con funzioni di Presidente, nominati dalla Giunta Sportiva, su proposta del Presidente dell'A.C.I.. I componenti sono scelti – ferma l'assenza di conflitti d'interesse tra gli stessi ed i membri della Giunta Sportiva– tra i magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare; tra i professori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche; tra gli avvocati dello Stato e tra gli avvocati abilitati all'esercizio dinanzi alle giurisdizioni superiori e salve le ulteriori competenze sportive o tecniche così come definite dalla Giunta Sportiva. La nomina deve avvenire con maggioranza qualificata, pari a due terzi degli aventi diritto al voto nei due primi scrutini e alla maggioranza assoluta a partire dal terzo scrutinio. I componenti durano in carica sei anni e il loro mandato può essere rinnovato una sola volta. La carica di componente della Commissione federale di garanzia è incompatibile con la carica di componente di Organo di giustizia presso il CONI o di componente della Procura Generale dello Sport, nonché con la carica di componente di Commissione federale di garanzia presso più di un'altra Federazione.
2. In alternativa alla costituzione della Commissione federale, la Federazione potrà decidere di avvalersi della Commissione di garanzia di cui all'art.13 ter dello Statuto del CONI.
3. La Commissione, in piena autonomia e con indipendenza di giudizio:
   a) su istanza della Giunta Sportiva che dichiara la vacanza della carica, individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla

Federazione, i soggetti idonei a essere nominati componenti degli Organi di giustizia, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;

b) su istanza della Giunta Sportiva che dichiara la vacanza della carica, individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei a essere nominati Procuratore, Procuratore aggiunto e Sostituto Procuratore federale, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;

c) adotta nei confronti dei componenti degli Organi di giustizia e della Procura Federale, oltre ai provvedimenti stabiliti dalle disposizioni federali, le sanzioni del richiamo e, eventualmente, della rimozione dall'incarico, nel caso di violazione dei doveri di indipendenza e riservatezza, nel caso di omessa o falsa dichiarazione in cui attesti l'assenza delle incompatibilità di cui ai commi 3 e 5 dell'art. 3, nel caso di grave negligenza nell'espletamento delle funzioni, ovvero nel caso in cui altre gravi ragioni lo rendano comunque indispensabile. In tale ultima ipotesi, la rimozione può anche non essere preceduta dal richiamo;

d) formula pareri e proposte alla Giunta Sportiva in materia di organizzazione e funzionamento della giustizia sportiva.

Art. 5 bis – Tutela dell'onorabilità degli Organismi Sportivi

1. La sospensione di cui all'art. 11, comma 1. del Codice di Comportamento Sportivo è disposta dal Tribunale Federale.
2. Contro il provvedimento di sospensione di cui al comma precedente è ammesso reclamo alla Corte Federale di Appello da parte del soggetto sospeso.
3. Il reclamo deve essere presentato entro il termine perentorio di giorni 7 dalla notifica della decisione inviando copia al Tribunale Federale.
4. La Corte Federale di Appello decide entro 10 giorni dalla ricezione del reclamo.
5. La sospensione di cui al comma 1 del presente articolo si applica con riferimento a sentenze o altre misure emesse in sede giurisdizionale dopo la data del 30 ottobre 2012.
6. I soggetti interessati dal provvedimento di cui all'art. 11, comma 1, del Codice di Comportamento Sportivo, ricoprenti cariche negli Organismi Sportivi dell'Automobile Club d'Italia o negli organismi rappresentativi delle società, hanno l'obbligo di comunicare immediatamente all'Automobile Club d'Italia l'esistenza o la sopravvenienza di tali situazioni e di fornire alla stessa ogni chiarimento richiesto.
7. La mancata comunicazione costituisce violazione del presente Regolamento.

CAPO III

ACCESSO ALLA GIUSTIZIA

Art. 6 - Diritto di agire innanzi agli Organi di giustizia

1. Spetta ai licenziati ed agli altri soggetti eventualmente legittimati dalla Federazione, il diritto di agire innanzi agli Organi di giustizia per la tutela dei diritti e degli interessi loro riconosciuti dall'ordinamento sportivo.
2. L'azione è esercitata soltanto dal titolare di una situazione giuridicamente protetta dall'ordinamento federale tramite un atto sottoscritto che dovrà contenere, oltre a quanto ritenuto utile esporre e produrre ai fini probatori, il numero della licenza dell'esponente e la prova dell'avvenuto pagamento del contributo per l'accesso ai

servizi di giustizia. La mancata indicazione del numero di licenza è causa di irricevibilità della domanda.
L'importo del contributo verrà incamerato dalla Federazione se la domanda verrà archiviata o respinta mentre ne può esser disposta la restituzione, anche parziale, nei casi di accoglimento della richiesta da parte dell'Organo giudicante.

3. I licenziati per tutti i casi in cui lamentino la lesione di diritti patrimoniali dovranno rivolgersi al Collegio Arbitrale di cui al R.S.N..

Art. 7 - Contributo per l'accesso ai servizi di giustizia

1. La Giunta Sportiva della Federazione determina, a parziale copertura dei costi di gestione, la misura del contributo per l'accesso ai servizi di giustizia. Il contributo non deve essere tale da rendere eccessivamente oneroso l'accesso ai servizi di giustizia. Con delibera della Giunta Nazionale del CONI è fissata la misura massima del contributo, eventualmente differenziato per Federazione e tipologia di controversia.
2. La Giunta Sportiva della Federazione determina, altresì, la modalità e i termini di versamento, le condizioni di ripetibilità del contributo nonché di eventuali depositi cauzionali previsti per le varie fasi e gradi di giudizio.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, al contributo per l'accesso al servizio di giustizia del CONI.

Art. 8 – Ufficio del gratuito patrocinio

1. Al fine di garantire l'accesso alla giustizia federale a quanti non possono sostenere i costi di assistenza legale è possibile avanzare, nei limiti e con le modalità previste dal Codice della Giustizia Sportiva del CONI, domanda di gratuito patrocinio all'apposito ufficio istituito presso il CONI.
2. La Giunta Sportiva potrà stabilire di istituire analogo ufficio presso la Federazione fissando altresì le condizioni per l'ammissione al patrocino nonché il funzionamento dello stesso assicurando l'indipendenza degli avvocati che vi sono addetti. La Giunta Sportiva stabilisce le risorse all'uopo dedicate, anche destinandovi le somme derivanti dal versamento dei contributi per l'accesso ai servizi di giustizia.

CAPO IV
NORME GENERALI SUL PROCEDIMENTO

Art. 9 - Poteri degli Organi di giustizia

1. Gli Organi di giustizia esercitano tutti i poteri intesi al rispetto dei principi di cui all'art. 2.
2. Il giudice stabilisce, con provvedimento non autonomamente impugnabile, le modalità di svolgimento dell'udienza, anche disponendo l'eventuale integrazione del contraddittorio.

3. Il giudice non può rinviare la pronuncia né l'udienza se non quando ritenga la questione o la controversia non ancora matura per la decisione, contestualmente disponendo le misure all'uopo necessarie. Può sempre ammettere la parte che dimostri di essere incorsa in decadenza per causa alla stessa non imputabile a compiere attività che le sarebbero precluse.
4. Il giudice può acquisire ogni ulteriore elemento di prova utile, laddove i mezzi istruttori acquisiti non appaiano sufficienti per la giusta decisione. Sentite le parti, può assumere ogni altra informazione che ritiene indispensabile.
5. Gli Organi di giustizia tengono udienza, e svolgono attività istruttoria, con la partecipazione delle parti e degli altri soggetti interessati anche a distanza, tramite videoconferenza ovvero altro equivalente tecnologico che sia idoneo e disponibile.

Art. 10 - Condanna alle spese per lite temeraria

1. Il giudice, con la decisione che chiude il procedimento, può condannare la parte soccombente che abbia proposto una lite ritenuta temeraria al pagamento delle spese a favore dell'altra parte fino a una somma pari a dieci volte il contributo per l'accesso ai servizi di giustizia sportiva e, comunque, non inferiore a cinquecento/00 euro.
2. Se la condotta della parte soccombente assume rilievo anche sotto il profilo disciplinare, il giudice segnala il fatto alla Procura Federale.

Art. 11 - Comunicazioni e termini

1. Tutti gli atti del procedimento, e dei quali non sia stabilita la partecipazione in forme diverse, sono comunicati a mezzo posta elettronica certificata. All'atto del rilascio o del rinnovo di una licenza sportiva, il licenziato è tenuto ad indicare l'indirizzo di posta elettronica eletto per le comunicazioni, che sia idoneo a garantire conferma di avvenuta ricezione e certezza della medesima. I Giudici e la Procura Federale possono invitare le parti a concordare forme semplificate di comunicazione tra le stesse, anche mediante rinuncia ad avvalersi in ogni modo dei difetti di trasmissione, riproduzione o scambio.
2. Gli atti di avvio dei procedimenti disciplinari sono comunicati direttamente ai soggetti che vi sono sottoposti ovvero, se appartenenti a Società, Associazione o Enti, presso la sede di queste ultime. In caso di mancata comunicazione da parte del licenziato di aggiornamenti, rispetto ai recapiti ed indirizzo indicati al momento del rilascio o rinnovo della licenza sportiva, lo stesso è sanzionabile fino alla revoca della licenza stessa. Qualora la comunicazione fosse stata inoltrata ad una Società, Associazione o Ente e questo non avesse provveduto a inoltrarla al proprio affiliato, la Società, l'Associazione o l'Ente inadempiente è sanzionabile fino alla revoca della licenza sportiva.
   In ogni caso, la prima comunicazione può essere fatta in qualunque forma idonea al raggiungimento dello scopo.

3. È onere delle parti di indicare, nel primo atto anche anteriore al deferimento, l'indirizzo di posta elettronica presso il quale esse intendono ricevere le comunicazioni; in difetto, le comunicazioni successive alla prima sono depositate presso la segreteria dell'Organo procedente e si danno per conosciute con tale deposito.
4. Le decisioni degli Organi di giustizia sono pubblicate e conservate per un tempo adeguato, non inferiore a 3 anni, nel sito internet istituzionale della Federazione in apposita collocazione di agevole accesso e, in ogni caso, con *link* alla relativa pagina accessibile dalla *home page*.
5. Il termine per l'impugnazione decorre dal giorno seguente alla pubblicazione della decisione o delle motivazioni se non contestuali alla decisione. La pubblicazione è in ogni caso successiva alla comunicazione, quando prevista. Ove non diversamente stabilito i termini sono computati non tenendo conto del giorno di decorrenza iniziale. Si computa, invece, il giorno finale. Il termine che scade di sabato ed in un giorno festivo è prorogato di diritto al giorno successivo non festivo. Le decisioni del Collegio di Garanzia dello Sport istituito presso il CONI sono sempre pubblicate sul sito internet del CONI.

Art. 12 - Segreteria degli Organi di giustizia presso la Federazione

1. Gli Organi di giustizia sono coadiuvati da una segreteria composta da una o più risorse individuate dal Dirigente della Direzione per lo Sport Automobilistico dell'ACI tra il personale assegnato alla Direzione.
2. La segreteria documenta, a tutti gli effetti a mezzo sintetico verbale, le attività degli Organi di giustizia. Un membro della segreteria assiste gli Organi di giustizia in tutti gli atti dei quali deve essere redatto verbale.
3. La segreteria attende al rilascio di copie ed estratti dei documenti prodotti, all'iscrizione delle controversie nei ruoli, alla formazione ed alla conservazione del fascicolo d'ufficio di cui divengono parte integrante atti e documenti prodotti dalle parti. Attende, altresì, alle comunicazioni disposte dagli Organi di giustizia ed a quelle destinate alla Procura Federale, nonché alle altre incombenze che il presente Regolamento, il Codice di Giustizia ed i Regolamenti federali gli attribuiscono.
4. Le disposizione dei commi precedenti si applicano, per quanto compatibili, anche alla segreteria della Procura Federale composta da una o più risorse individuate dal Dirigente della Direzione per lo Sport Automobilistico dell'ACI tra il personale assegnato alla Direzione.

Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

TITOLO II
GIUDICI SPORTIVI

CAPO I
NOMINA E COMPETENZA

Art. 13 – Istituzione

1. Gli Organi di Giustizia sportiva della Federazione sono:
   a) il Giudice Sportivo nazionale;
   b) la Corte Sportiva di appello.
2. Possono essere dichiarati idonei alla nomina di membro degli organi di giustizia sportiva i soggetti previsti dall'art.26 comma 2 del presente regolamento.

Art. 14- Competenza

1. Il Giudice Sportivo nazionale si pronuncia in prima istanza, senza udienza e con immediatezza, secondo il procedimento appresso descritto, su tutte le questioni connesse allo svolgimento delle gare, ed in particolare su quelle relative a:
   a) la regolarità dello status e della posizione dei licenziati partecipanti alla gara;
   b) la regolarità delle gare e la omologazione dei relativi risultati;
   c) la regolarità degli impianti e piste e delle relative attrezzature in occasione della gara ;
   d) i comportamenti comunque tenuti dagli ufficiali di gara nel corso della gara;
   e) ogni altro fatto rilevante per l'ordinamento sportivo avvenuto in occasione della gara non di competenza del Collegio dei Commissari Sportivi/Giudice Unico come previsti dal R.S.N. .
2. La Corte Sportiva d'appello giudica in seconda istanza sui ricorsi avverso le decisioni del Giudice Sportivo nazionale. E' competente a decidere, altresì, sulle istanze di ricusazione dei medesimi giudici. Giudica, inoltre, sui ricorsi avverso le decisioni dei Collegi dei Commissari Sportivi/Giudice Unico come istituiti dal R.S.N.

Art. 15 – Articolazione funzionale del Giudice Sportivo nazionale

1. Il Giudice Sportivo nazionale è competente per tutti i campionati e le competizioni che si svolgono sul territorio nazionale.

Art. 16- Nomina dei componenti del Giudice Sportivo nazionale

1. I componenti del Giudice Sportivo nazionale sono nominati dalla Giunta Sportiva, su proposta del Presidente, tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia.

Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Chemollo

2. Essi durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte oltre quello di insediamento.
3. La Giunta Sportiva individua il numero dei giudici sportivi ed i criteri di assegnazione delle questioni e delle controversie nonché chi dovrà svolgere le funzioni di Presidente e di vice Presidente.
4. Il Giudice Sportivo nazionale ha sede in Roma presso gli Uffici della Federazione
5. Il Giudice Sportivo nazionale giudica in composizione monocratica.

Art. 17- Nomina dei componenti della Corte Sportiva di appello e composizione della stessa

1. I componenti della Corte Sportiva di appello sono nominati dalla Giunta Sportiva, su proposta del Presidente, tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia.
2. I componenti della Corte Sportiva di appello durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte oltre quello di insediamento. La Giunta Sportiva ne individua il numero comunque non inferiore a sei indicando, altresì, chi dovrà svolgere le funzioni di Presidente e di vice Presidente.
3. E', in facoltà della Giunta Sportiva di articolare la Corte sportiva di appello in più sezioni determinando i criteri di attribuzione dei procedimenti.
4. La Corte Sportiva di appello giudica in composizione collegiale con numero invariabile di tre componenti. Del collegio non può far parte alcun componente che abbia obbligo di astensione ovvero si trovi in altra situazione di incompatibilità comunque determinata. In nessun caso il collegio può delegare singoli componenti per il compimento di attività di istruzione o trattazione.
5. La Corte Sportiva di appello ha sede in Roma presso gli Uffici della Federazione
6. Avverso le decisioni della Corte Sportiva di appello, per i casi e nei limiti stabiliti, è ammesso ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport di cui all'art.12 bis dello Statuto del Coni non oltre dieci giorni dalla pubblicazione.
7. Ai sensi di quanto consentito dall'art. 3, comma 8, del codice di giustizia del Coni le funzioni della Corte Sportiva di appello, in ragione di conseguire risparmio di gestione, sono esercitate dalla Corte Federale di appello.

CAPO II
PROCEDIMENTI

Art. 18 – Avvio del procedimento innanzi al Giudice Sportivo nazionale

1. I procedimenti innanzi al Giudice Sportivo sono instaurati:

a) d'ufficio, a seguito di acquisizione dei documenti ufficiali relativi alla gara, o su segnalazione della Procura Federale;
b) su istanza del soggetto titolare di una situazione giuridicamente protetta dall'ordinamento federale solo in caso di oggettiva impossibilità di proposizione del reclamo davanti al Collegio dei Commissari Sportivi/Giudice Unico o per le materie non di competenza dello stesso.

Art. 19 - Istanza degli interessati

1. L'istanza deve essere proposta al Giudice Sportivo entro il termine perentorio di tre giorni dal compimento dell'evento e con le modalità di cui all'art. 6 comma 2. Deve contenere l'indicazione dell'oggetto, delle ragioni su cui si fonda, gli eventuali mezzi di prova.
2. L'istanza può essere formulata con riserva di motivi. Entro il termine di sette giorni dalla sua formulazione, la riserva dei motivi è sciolta mediante l'indicazione delle ragioni su cui è fondata l'istanza e degli eventuali mezzi di prova. In caso di mancata indicazione nel termine indicato, il Giudice non è tenuto a pronunciarsi.

Art. 20 – Fissazione della data di decisione

1. Il Giudice Sportivo con proprio provvedimento fissa la data di udienza in cui assumerà la pronuncia che è adottata entro il termine di giorni cinque e comunque senza ritardo.
2. Il provvedimento di fissazione è comunicato tempestivamente agli interessati dal Giudice, a cura della segreteria. Prima della pronuncia, a seguito di espressa richiesta dell'istante, il Giudice può adottare ogni provvedimento idoneo a preservarne provvisoriamente gli interessi.

Art. 21 – Disciplina del contraddittorio con gli interessati

1. I soggetti a quali sia stato comunicato il provvedimento di fissazione possono, entro il termine di due giorni prima di quello fissato per la pronuncia, far pervenire memorie e documenti.

Art. 22 – Pronuncia del Giudice Sportivo nazionale

1. Il Giudice Sportivo pronuncia senza udienza.
2. Il Giudice Sportivo, anche mediante audizioni, assume le informazioni che ritiene utili ai fini della pronuncia. Se rinvia a data successiva la pronuncia né da comunicazione agli interessati.
3. La pronuncia è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata sul sito federale nei termini previsti per le decisioni del Tribunale Federale.

CONI Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

Art. 23 – Procedimento innanzi alla Corte Sportiva di appello

1. Le pronunce del Giudice Sportivo e quelle dei Collegi dei Commissari Sportivi/Giudice Unico possono essere impugnate con reclamo alla Corte Sportiva di appello.
2. Il reclamo può essere proposto dalla parte interessata o dalla Procura Federale; esso è depositato presso la Corte Sportiva di appello entro il termine perentorio di quindici giorni lavorativi a decorrere dalla pubblicazione della decisione da impugnarsi. Il termine per l'impugnazione delle decisioni dei Collegi dei Commissari Sportivi/Giudice Unico, in ossequio a quanto previsto dal Codice FIA, è di 96 ore dal momento in cui è stato data, sul campo di gara, comunicazione scritta dell'intenzione di appellare da formalizzarsi entro un'ora dalla notifica della decisione medesima. Il termine dell'impugnazione, anche in assenza della notifica della decisione, decorre comunque dal momento di chiusura della manifestazione.
3. La proposizione del reclamo, salvo quanto previsto nel R.S.N. per le decisioni dei Collegi dei Commissari Sportivi/Giudice Unico, non sospende l'esecuzione della decisione impugnata, salvo l'adozione da parte della Corte di ogni provvedimento idoneo a preservarne provvisoriamente gli interessi, su espressa richiesta del reclamante.
4. Per le controversie sportive che riguardano un concorrente con licenza straniera, o una delle persone considerate di nazionalità straniera dal Codice FIA, è consentito proporre appello contro la decisione della Corte Sportiva di appello alla Corte d'Appello Internazionale (ICA) secondo quanto previsto dal medesimo Codice FIA.
5. Nel caso che una gara, iscritta al calendario sportivo internazionale, si sviluppi sul territorio anche di altra federazione (IASN) la competenza sarà della Corte Sportiva di appello solo se l'iscrizione a calendario della competizione è stata richiesta presso la Federazione italiana. Nel caso di dette gare internazionali FIA, la competenza sarà della Corte Sportiva d'appello solo se la decisione del Collegio dei Commissari Sportivi/Giudice Unico è stata assunta sul territorio nazionale.
6. Nel caso che una gara faccia parte di una serie internazionale la competenza sarà della Corte Sportiva di appello, come previsto dall'art.15.1.4 del Codice FIA, solo se l'approvazione della serie è avvenuta da parte della Federazione italiana, che dovrà applicare quali fonti primarie per la decisione il Codice FIA ed i Regolamenti Sportivi e Tecnici della serie e detta decisione potrà essere impugnata esclusivamente innanzi alla Corte Sportiva Internazionale presso la FIA (ICA) come previsto dall'art.15.2 del Codice FIA quale massimo organo di giustizia dell'automobilismo internazionale.
7. Per le controversie sportive, compresi i reclami avverso le decisioni dei Commissari Sportivi, che riguardano i campionati e coppe del mondo FIA, come previsto dall'art.15.1.5 del Codice FIA, è competente in via esclusiva la Corte d'Appello Internazionale presso la FIA (ICA). Il calendario FIA e l'elenco delle gare che la FIA stessa ha stabilito essere di competenza della Corte d'Appello Internazionale (ICA) è pubblicato sul sito ufficiale della FIA.
8. Gli interessati hanno diritto di ottenere, a proprie spese, copia dei documenti su cui la pronuncia è fondata. Il ricorrente formula la relativa richiesta con il reclamo di cui al precedente comma 2 e la segreteria degli organi di giustizia trasmetterà detta

CONI Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

richiesta alla Corte Sportiva d'Appello ed attende comunicazioni, nel minor tempo possibile, dalla stessa Corte in ordine al rilascio dei richiesti documenti. In tal caso, il reclamo può essere depositato con riserva di motivi, che devono essere integrati, a pena di inammissibilità, non oltre il terzo giorno successivo a quello in cui il reclamante ha ricevuto copia dei documenti richiesti. Il Presidente della Corte Sportiva di appello fissa l'udienza in camera di consiglio con provvedimento comunicato senza indugio agli interessati.

9. Le parti, ad esclusione del reclamante, devono costituirsi nel giudizio entro il termine di due giorni prima dell'udienza, con memoria difensiva depositata o fatta pervenire alla segreteria della Corte Sportiva d'appello. Entro il termine medesimo è ammesso l'intervento di altri eventuali interessati.
10. La Corte Sportiva di appello decide in camera di consiglio. Le parti hanno diritto di essere sentite purché ne abbiamo fatto esplicita richiesta al momento della costituzione nel giudizio e siano presenti.
11. Innanzi alla Corte Sportiva di appello possono prodursi nuovi documenti, purché analiticamente indicati nell'atto di reclamo o nelle memorie di costituzione e immediatamente resi accessibili agli altri interessati.
12. La Corte Sportiva di appello può riformare in tutto o in parte la pronuncia impugnata. Se rileva motivi di improponibilità o di improcedibilità dell'istanza proposta in primo grado, annulla la decisione impugnata. In ogni altro caso in cui non debba dichiarare l'inammissibilità del reclamo decide nel merito ma non può ordinare la ripetizione di una gara.
    Se dall'accoglimento di un ricorso consegue la modifica di una classifica vi provvede la Federazione su decisione della Corte Sportiva di appello ed è, pertanto, in tali casi obbligo del Collegio dei Commissari Sportivi/Giudico Unico fornire tutti i necessari elementi di valutazione.
13. La decisione della Corte Sportiva di appello, è adottata nel termine di giorni cinque, comunque senza ritardo. Il dispositivo è immediatamente comunicato alle parti e pubblicato sul sito federale.

TITOLO III
GIUDICI FEDERALI
CAPO I
NOMINA E COMPETENZA

Art. 24- Istituzione

1. Gli Organi di giustizia federali della Federazione sono:
   - il Tribunale Federale;
   - la Corte Federale d'appello.
2. Entrambi i suddetti Organi hanno sede in Roma presso gli Uffici della Federazione.

Art. 25 – Competenza dei Giudici Federali

1. Il Tribunale Federale giudica in primo grado, con composizione collegiale di tre membri, su tutti i fatti rilevanti per l'ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato, né risulti pendente, un procedimento dinanzi al Giudice Sportivo nazionale.
2. La Corte Federale di appello giudica, con composizione collegiale di almeno tre membri, in secondo grado sugli appelli proposti contro le decisioni del Tribunale

Federale comprese quelle di estinzione del procedimento per superamento del termine per la pronuncia del dispositivo.
Inoltre giudica sulle istanze di ricusazione dei membri del Tribunale Federale e dei membri dei Collegi arbitrali di cui al Regolamento Nazionale Sportivo.

Art. 26 - Nomina e composizione degli Organi di giustizia federale

1. I componenti del Tribunale Federale e della Corte Federale di appello sono nominati dalla Giunta Sportiva, su proposta del Presidente, tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia.
2. Possono essere dichiarati idonei alla nomina, quali componenti del Tribunale Federale e della Corte Federale di appello, coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle seguenti categorie:
   a. professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche;
   b. magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
   c. avvocati dello Stato, anche a riposo;
   d. notai;
   e. avvocati, iscritti per almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine.
3. I componenti del Tribunale Federale e della Corte Federale di appello durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte oltre quello di insediamento. La Giunta Sportiva ne individua il numero indicando, altresì, chi svolge la funzione di Presidente e di Vice Presidente fermo restando il numero minimo dei componenti per quel che riguarda la Corte Federale di appello. Può essere nominato Presidente solo un soggetto che abbiamo ricoperto per almeno un semestre la funzione di membro di un organo di giustizia della Federazione A.C.I. o dell'ufficio del Procuratore Federale o ricoperto la carica presso altra Federazione.
4. E' facoltà della Giunta Sportiva di articolare il Tribunale Federale e la Corte Federale di appello in più sezioni determinando i criteri di attribuzione dei procedimenti.
5. Il Tribunale federale e la Corte federale di appello giudicano in composizione collegiale, con un numero variabile di tre o cinque membri come in precedenza specificato. Del Collegio non può far parte alcun componente che abbia obbligo di astensione o si trovi in altra situazione di incompatibilità comunque determinata. In nessun caso il collegio può delegare singoli componenti per il compimento delle attività di istruzione o trattazione.

CAPO II
PROCEDIMENTI

Art. 27 - Avvio del procedimento

1. I procedimenti dinanzi al Tribunale Federale sono instaurati:
   a) con atto di deferimento dell'ufficio del Procuratore Federale;
   b) con ricorso della parte interessata titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.
2. Le parti possono stare in giudizio personalmente o tramite avvocati iscritti ad un albo professionale nel numero massimo di due. Nel caso in cui le parti decidano di farsi rappresentare da un avvocato dovranno conferire il mandato con atto scritto con firma autenticata dall'avvocato nominato.

Art. 28 - Applicazione consensuale di sanzioni a seguito di atto di deferimento

1. Anteriormente allo svolgimento della prima udienza dinanzi al Tribunale Federale gli incolpati possono convenire con il Procuratore Federale l'applicazione di una sanzione, indicandone il tipo e la misura.
2. Una volta concluso l'accordo è sottoposto al Presidente del Collegio incaricato della decisione, il quale, se reputa corretta la qualificazione dei fatti contestati in giudizio e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza l'efficacia con apposita decisione. La decisione comporta, a ogni effetto, la definizione del procedimento.
3. Il comma 1 non trova applicazione per i casi di recidiva. Non trova, altresì, applicazione per i fatti commessi con violenza che abbiano comportato lesioni gravi alla persona nonché per i fatti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica qualificati come illecito sportivo o frode sportiva dall'ordinamento federale.

Art. 29 - Fissazione dell'udienza a seguito di atto di deferimento

1. Entro dieci giorni dalla ricezione dell'atto di deferimento, il Presidente del collegio, a cui il caso è stato assegnato senza indugio dal Presidente del Tribunale Federale, o dal vice Presidente in caso di suo impedimento, fissa l'udienza di discussione individuando, altresì, il componente relatore del caso e, tramite la segreteria, comunica, all'incolpato, agli altri soggetti eventualmente interessati, e alla Procura Federale, la data dell'udienza.
2. Gli atti relativi al procedimento restano depositati, fino a tre giorni prima della data d'udienza, presso la segreteria dell'Organo di giustizia e l'incolpato, la Procura Federale e gli altri eventuali interessati possono prenderne visione ed estrarne copia. Entro il medesimo termine, possono, inoltre, depositare o far pervenire memorie, indicare i mezzi di prova di cui intendono valersi e produrre documenti da trasmettere, a cura della segreteria, alle altre parti compresa la Procura Federale.
3. Tra la comunicazione e la data fissata per l'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a venti giorni. Il Presidente del collegio designato, qualora ne ravvisi giusti motivi, può disporre l'abbreviazione del termine. L'abbreviazione può essere, altresì, disposta in considerazione del tempo di prescrizione degli illeciti contestati, purché sia assicurato all'incolpato l'esercizio effettivo del diritto di difesa.

Art. 30 – Ricorso della parte interessata

1. Per la tutela delle situazioni giuridicamente protette nell'ordinamento federale, quando per i relativi fatti non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi agli Organi di giustizia sportiva, è possibile proporre ricorso al Tribunale Federale.
2. Il ricorso deve essere depositato presso la segreteria del Tribunale Federale entro trenta giorni da quando il ricorrente ha avuto piena conoscenza dell'atto o del fatto e, comunque, non oltre un anno dall'accadimento. Decorsi tali termini, i medesimi atti o fatti non possono costituire causa di azione innanzi al Tribunale Federale, se non per atto di deferimento della Procura Federale.
3. Il ricorso deve contenere:
   a) gli elementi identificativi del ricorrente e degli eventuali soggetti nei cui confronti il ricorso è proposto o, comunque, controinteressati;
   b) l'esposizione dei fatti;
   c) l'indicazione dell'oggetto della domanda e dei provvedimenti richiesti;
   d) l'indicazione dei motivi specifici su cui si fonda;
   e) l'indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende valersi;
   f) la sottoscrizione del difensore, con indicazione della procura per il caso che il ricorrente intenda avvalersi di un avvocato.

Art. 31 - Ricorso per l'annullamento delle deliberazioni

1. Le deliberazioni del Consiglio Sportivo Nazionale contrarie alla legge, allo Statuto del Coni, ai principi fondamentali del Coni, allo Statuto e ai Regolamenti della Federazione possono essere annullate su ricorso di Organi della Federazione, dell'ufficio del Procuratore Federale, e di licenziati titolari di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale che abbiamo subito un pregiudizio diretto e immediato dalle deliberazioni.
2. Le deliberazioni della Giunta Sportiva contrarie alla legge, allo Statuto del CONI, ai principi fondamentali del CONI, allo Statuto e ai Regolamenti della Federazione possono essere annullate su ricorso di un componente della Giunta Sportiva, assente o dissenziente, o del Collegio dei revisori dei conti.
3. L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima.
4. Il Presidente del Tribunale Federale, sentito il Presidente federale ove non già ricorrente, può sospendere, su istanza di colui che ha proposto l'impugnazione, l'esecuzione della delibera impugnata, quando sussistano gravi motivi.
5. L'esecuzione delle delibere assembleari o della Giunta Sportiva, qualora manifestamente contrarie alla legge, allo Statuto e ai principi fondamentali del CONI, può essere sospesa anche dalla Giunta nazionale del CONI.

6. Restano fermi i poteri di approvazione delle deliberazioni federali da parte della Giunta nazionale del CONI previsti dalla normativa vigente.
7. Si applicano, in quanto compatibili, in merito alla forma e tempi del ricorso, le disposizioni dell'art. 30, commi 2 e 3. L'eventuale pubblicazione della deliberazione nel sito internet della Federazione implica, in ogni caso, la decorrenza del termine per impugnare in quanto costituisce presunzione di piena conoscenza dell'atto.

Art. 32 - Fissazione dell'udienza a seguito di ricorso per l'annullamento delle deliberazioni

1. Entro dieci giorni dal deposito del ricorso, il Presidente del Tribunale Federale fissa l'udienza di discussione, trasmettendo il ricorso ai soggetti nei cui confronti esso è proposto, nonché comunicando, anche al ricorrente, la data dell'udienza.
2. Fino a cinque giorni prima di quello fissato per l'udienza, gli atti relativi al procedimento restano depositati presso la segreteria del Tribunale Federale e il ricorrente, i soggetti nei cui confronti il ricorso è proposto o comunque interessati, nonché gli altri eventualmente indicati possono prenderne visione ed estrarne copia; possono, inoltre, depositare memorie, indicare i mezzi di prova di cui intendono valersi e produrre documenti.
3. Tra la comunicazione e la data fissata per l'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a venti giorni. Il Presidente del collegio, qualora ne ravvisi giusti motivi, può disporre l'abbreviazione del termine, purché sia assicurato alle parti l'esercizio effettivo del diritto di difesa.
4. Tutti i ricorsi proposti separatamente in relazione al medesimo fatto o alla medesima deliberazione sono riuniti, anche d'ufficio, in un solo procedimento.

Art. 33 – Misure cautelari

1. Il ricorrente in tutti i casi in cui vi è fondato motivo di temere che, durante il tempo occorrente per la decisione, gli interessi che si mira a tutelare nel giudizio, siano minacciati da un pregiudizio imminente e irreparabile, possono chiedere al Presidente del Tribunale Federale l'emanazione delle misure cautelari che appaiono, secondo le circostanze, più idonee ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito. La domanda è proposta con il ricorso, ovvero con atto successivo. In tal caso, ne è data comunicazione agli interessati, che possono presentare memorie e documenti in un termine all'uopo stabilito.
2. La Procura Federale in presenza di gravi e concordanti indizi di colpevolezza, qualora sussista il concreto e attuale pericolo che l'incolpato commetta illeciti della stessa specie di quello per cui si procede può, per fatti di particolare gravità, domandare, con richiesta specificatamente motivata, al Tribunale l'applicazione della misura cautelare della sua sospensione da ogni attività sportiva o federale ovvero del divieto di esercitare determinate attività nei medesimi ambiti. Quando disposta prima del deferimento, la misura non può comunque eccedere il termine per il compimento delle indagini preliminari, prorogabile una sola volta fino al limite

di durata del giudizio disciplinare a norma dell'art. 38, comma 1, i cui termini in tal caso sono ridotti di un terzo. L'istanza di proroga può essere presentata soltanto con l'atto di deferimento. In mancanza di deferimento anteriore al termine di durata della misura cautelare, questa perde efficacia automaticamente alla scadenza anche quando la Procura generale dello sport abbia autorizzato la proroga del termine per il compimento delle indagini preliminari.

3. Il Tribunale provvede immediatamente sulla domanda cautelare o sull'istanza i proroga del Procuratore Federale, in ogni caso con ordinanza motivata. L'ordinanza che applica la misura cautelare anteriormente al giudizio dispone l'audizione della persona della cui sospensione o interdizione trattasi, la quale ha diritto di farsi assistere da un difensore, non oltre tre giorni, al termine della quale decide se confermare o revocare l'ordinanza. Contro l'ordinanza di conferma della misura cautelare è ammesso il reclamo alla Corte di Appello Federale entro sette giorni. Al reclamo si applica l'art. 37 in quanto compatibile. L'ordinanza cautelare rimane revocabile in ogni momento anche d'ufficio. Essa è, comunque, revocata se il Tribunale ritiene che, all'esito del giudizio, la sanzione irrogabile non sarà superiore al termine di sospensione subita dall'incolpato e, comunque, più grave dell'interdizione già sofferta per il medesimo fatto.
4. Quando la misura è in atto con il dispositivo della decisione che definisce il giudizio o con la dichiarazione della relativa estinzione, la stessa perde sempre efficacia.

Art. 34 - Intervento del terzo

1. Un terzo può intervenire nel giudizio davanti al Tribunale Federale qualora sia titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.
2. L'atto di intervento deve essere depositato non oltre cinque giorni prima di quello fissato per l'udienza.
3. Con l'atto di intervento il terzo deve specificamente dimostrarsi portatore dell'interesse che lo giustifica.

Art. 35 - Svolgimento dell'udienza e decisione del Tribunale Federale

1. L'udienza innanzi al Tribunale Federale si svolge in camera di consiglio ed è facoltà delle parti di essere sentite.
2. Nei procedimenti in materia di illecito sportivo, nonché in altre materie di particolare interesse pubblico, i rappresentanti dei mezzi di informazione e altre categorie specificamente determinate possono essere ammessi a seguire l'udienza secondo le indicazioni di volta in volta date dal Presidente del collegio innanzi a cui si svolge il procedimento. L'applicazione delle disposizioni sulla pubblicità può essere esclusa in tutto o in parte, con atto motivato, dall'Organo procedente, nei casi in cui ricorrono esigenze di ulteriore tutela dei risultati delle indagini relative a procedimenti penali.

3. Lo svolgimento dell'udienza è regolato dal Presidente del collegio. La trattazione è orale e concentrata e assicura alle parti ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa.
4. Nei giudizi disciplinari, l'incolpato ha sempre il diritto di prendere la parola dopo il rappresentante della Procura Federale.
5. Dell'udienza viene redatto sintetico verbale.
6. Quando definisce il giudizio, il Presidente del collegio dà lettura del dispositivo e, se la particolare complessità della controversia, non consente il deposito contestuale della motivazione, il Tribunale fissa nel dispositivo un termine non superiore a dieci giorni per il deposito della sola motivazione. In quest'ultimo caso il reclamo alla Corte federale di appello rimane improponibile fino alla pubblicazione della motivazione che avvenga entro il predetto termine.
7. La decisione del Tribunale Federale è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata sul sito della Federazione.

Art. 36 - Assunzione delle prove

1. Laddove ritenuto necessario ai fini del decidere, il Collegio può disporre, anche d'ufficio, l'assunzione di qualsiasi mezzo di prova.
2. Le testimonianze devono essere rese previo ammonimento che eventuali falsità o reticenze produrranno per i licenziati le conseguenze derivanti dalla violazione degli obblighi di lealtà e correttezza.
3. Le domande sono rivolte ai testimoni solo dal Presidente del collegio cui le parti potranno rivolgere istanze di chiarimenti, nei limiti di quanto strettamente necessario all'accertamento del fatto controverso.
4. Se viene disposta consulenza tecnica, il Collegio sceglie un esperto di assoluta terzietà rispetto agli interessi in conflitto e cura, nello svolgimento dei lavori, il pieno rispetto del contraddittorio. L'elaborato finale è trasmesso al Tribunale Federale ed alle parti, tramite la segreteria, nel termine e con le modalità disposte al momento del conferimento dell'incarico e comunque almeno dieci giorni prima dell'udienza.

Art. 37 – Procedimento innanzi alla Corte Federale di appello

1. Il mezzo per impugnare le decisioni del Tribunale Federale è esclusivamente il reclamo della parte interessata innanzi al Corte Federale di appello che è altresì competente per impugnare le istanze di ricusazione dei membri del Tribunale Federale e dei membri dei Collegi arbitrali di cui al Regolamento Sportivo Nazionale nonché i ricorsi in materia elettorale relativamente alle elezioni degli Organi Sportivi di ACI.
2. Il reclamo è depositato presso la segreteria della Corte federale di appello non oltre il termine perentorio di quindici giorni dalla pubblicazione della decisione. Il reclamo e il provvedimento di fissazione d'udienza sono comunicati, cura della Segreteria ai rappresentanti della parte intimata e delle parti eventualmente presenti nel precedente grado di giudizio ovvero alle stesse parti personalmente.

3. Decorso il termine per proporre l'appello, la decisione del Tribunale Federale o il provvedimento impugnato non è più impugnabile, né contro tale decisione è ammesso il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport.
4. La proposizione dell'appello non sospende l'esecuzione della decisione impugnata; tuttavia il Presidente del collegio, quando ricorrono gravi motivi, può disporre, con lo stesso provvedimento col quale fissa l'udienza di discussione, la sospensione dell'esecuzione ovvero altro provvedimento che appaia, secondo le circostanze, il più idoneo a evitare alla parte che ha proposto appello un pregiudizio irreversibile. All'udienza, da tenersi tempestivamente, il collegio conferma, modifica o revoca il provvedimento dato dal Presidente. Il provvedimento in ogni caso perde l'efficacia con il dispositivo della decisione che definisce il giudizio.
5. La parte intimata non può presentare oltre la prima udienza l'eventuale impugnazione dalla quale non sia ancora decaduta; anche quando l'impugnazione incidentale è così proposta il collegio non può differire l'udienza di un termine maggiore di quindici giorni. In ogni caso, tutte le impugnazioni contro la medesima decisione debbono essere riunite e trattate congiuntamente.
6. Con il reclamo la controversia è devoluta al collegio davanti al quale è proposto nei limiti delle domande e delle eccezioni non rinunciate o altrimenti precluse perché non riproposte. La trattazione è orale e concentrata e assicura alle parti ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa, consentendo a ciascuna il deposito di almeno un atto scritto o di una memoria. Il collegio, anche d'ufficio, può rinnovare l'assunzione delle prove o assumere nuove prove e deve sempre definire il giudizio confermando ovvero riformando, in tutto o in parte, la decisione o atto impugnato con atto sottoscritto da ciascuno dei componenti. Non è consentita la remissione al primo giudice. Si applicano in quanto compatibili, gli artt. 35 e 36.
7. Quando definisce il giudizio, il Presidente del collegio dà lettura del dispositivo e, se, l'esigenza dell'esposizione differita delle ragioni della decisione non consente il deposito contestuale della motivazione per la particolare complessità della controversia o per altre ragioni di opportunità, fissa nel dispositivo un termine non superiore a dieci giorni per il deposito della sola motivazione. In quest'ultimo caso, salvo che sia altrimenti disposto con nuovo provvedimento a norma del comma 4, l'esecuzione della decisione non è impedita e, ove ammesso, il ricorso al Collegio di garanzia dello sport rimane improponibile fino alla pubblicazione della motivazione.
8. Se il reclamo è dichiarato inammissibile ovvero rigettato l'eventuale cauzione per le spese diviene irripetibile. La decisione della Corte Federale di appello può annullare le decisioni impugnate oppure modificarle, disponendo l'aumento o la riduzione delle sanzioni o l'applicazione di sanzioni di diverso grado ma non è consentito l'annullamento di una competizione. L'aumento delle sanzioni è ammesso solo se vi sia stata impugnazione della Procura Federale.
   La Corte, se il reclamo è dichiarato inammissibile o manifestamente infondato, può condannare il licenziato che abbia proposto appello al pagamento, per le spese, di una pena pecuniaria pari al doppio della cauzione per le spese.
9. Per il contenuto e la sottoscrizione degli atti di parte e del processo verbale, la disciplina delle udienze e la forma e contenuto dei provvedimenti in generale si

applicano, per quanto non espressamente previsto, i principi regolatori del codice di procedura civile.

10. La decisione della Corte Federale di appello è senza indugio comunicata alle parti con ogni mezzo, purché con prova di ricezione, e pubblicata sul sito della Federazione.

Art. 38 – Termine di estinzione del giudizio disciplinare e termini di durata degli altri giudizi (Principio di ragionevole durata dei procedimenti)

1. Il termine per la pronuncia del dispositivo della decisione di primo grado è di novanta giorni dalla data di esercizio dell'azione disciplinare fatto salvo quanto previsto dall'art. 33 comma 2.
2. Il termine per la pronuncia del dispositivo della decisione di secondo grado è di sessanta giorni dalla data di proposizione del ricorso.
3. Se la decisione di merito è annullata in tutto o in parte a seguito del ricorso al Collegio di garanzia dello sport, il termine per la pronuncia nell'eventuale giudizio di rinvio è di sessanta giorni e decorre dalla data in cui vengono restituiti gli atti del procedimento dal Collegio di garanzia dello sport.
4. Se i termini non sono osservati per ciascuno dei gradi di merito il procedimento disciplinare è dichiarato estinto, anche d'ufficio, se l'incolpato non si oppone.
5. Il corso dei termini è sospeso:
   a) se per lo stesso fatto è stata esercitata l'azione penale, ovvero l'incolpato è stato arrestato o fermato o si trova in stato di custodia cautelare, riprendendo a decorrere dalla data in cui non è più soggetta ad impugnazione la sentenza di non luogo a procedere ovvero sono divenuti irrevocabili la sentenza o il decreto penale di condanna, fermo che l'azione disciplinare è promossa e proseguita indipendentemente dall'azione penale relativa al medesimo fatto;
   b) se si procede ad accertamenti che richiedono indispensabilmente la collaborazione dell'incolpato, e per tutto il tempo necessario;
   c) se si procede ad accertamenti di particolare complessità, ove ne facciano congiuntamente richiesta tutte le parti costituite, e per tutto il tempo necessario;
   d) se il procedimento disciplinare è rinviato a richiesta dell'incolpato o del suo difensore o per impedimento dell'incolpato o del suo difensore;
   e) in caso di gravi impedimenti soggettivi dei componenti del collegio giudicante, per il tempo strettamente necessario alla sostituzione.
6. L'estinzione del giudizio disciplinare estingue l'azione e tutti gli atti del procedimento, inclusa ogni eventuale decisione di merito, diventano inefficaci. L'azione estinta non può essere riproposta.
7. La dichiarazione di estinzione è impugnabile dalla parte interessata. Se interviene nel giudizio di secondo grado o di rinvio, anche il Procuratore generale dello sport, qualora il ricorso non sia altrimenti escluso, può impugnarla davanti al Collegio di garanzia dello sport.
8. Le controversie diverse da quelle di natura disciplinare sono decise dagli Organi di giustizia presso la Federazione entro novanta giorni dalla proposizione del ricorso

introduttivo di primo grado ed entro sessanta giorni dalla proposizione dell'eventuale reclamo d'appello.

Art. 39 - Efficacia della sentenza dell'autorità giudiziaria nei giudizi disciplinari

1. Davanti agli Organi di giustizia la sentenza penale irrevocabile di condanna, anche quando non pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e dell'affermazione che l'imputato lo ha commesso.
2. La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di applicazione della pena su richiesta delle parti.
3. La sentenza penale irrevocabile di assoluzione, pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare nei confronti dell'imputato quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, ferma restando l'autonomia dell'ordinamento sportivo nella definizione della fattispecie e nella qualificazione del fatto.
4. L'efficacia di cui ai commi 1 e 3 si estende agli altri giudizi in cui si controverte intorno a illeciti il cui accertamento dipende da quello degli stessi fatti materiali che sono stati oggetto del giudizio penale, purché i fatti accertati siano stati ritenuti rilevanti ai fini della decisione penale nei confronti dell'incolpato.
5. In ogni caso hanno efficacia nei giudizi disciplinari le sentenze non più impugnabili che rigettano la querela di falso o accertano la falsità di un documento ovvero che pronunciano sull'istanza di verificazione.
6. Fuori dei limiti di cui ai precedenti commi, gli Organi di giustizia non sono soggetti all'autorità di altra sentenza, che non costituisca cosa giudicata tra le stesse parti; essi conoscono di ogni questione pregiudiziale o incidentale, pur quando riservata per legge all'Autorità giudiziaria, la cui risoluzione sia rilevante per pronunciare sull'oggetto della domanda, incluse le questioni relative alla capacità di stare in giudizio e all'incidente di falso.
7. In nessun caso è ammessa la sospensione del procedimento salvo che, per legge, debba essere decisa con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale di merito e la relativa causa sia stata già proposta davanti all'Autorità giudiziaria.

TITOLO IV
PROCURATORE FEDERALE

CAPO I
NOMINA E FUNZIONI

Art. 40 - Composizione dell'Ufficio del Procuratore Federale

1. E' istituito presso la Federazione l'ufficio del Procuratore Federale con la funzione di promuovere la repressione degli illeciti sanzionati dalle norme e regolamenti federali. Il Procuratore Federale esercita le proprie funzioni davanti agli organi di giustizia dell'ACI.
2. L'ufficio del Procuratore si compone del Procuratore Federale, ed eventualmente di uno o più Procuratori Aggiunti nonché di uno o più Sostituti Procuratori.
3. Il numero dei Procuratori Federali Aggiunti e dei Sostituti Procuratori è determinato dalla Giunta Sportiva.
4. Il Procuratore Federale è nominato dalla Giunta Sportiva, su proposta del Presidente federale, ed è scelto tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia.
5. I Procuratori Aggiunti sono nominati dalla Giunta Sportiva, su proposta del Presidente federale e previo parere del Procuratore Federale, e sono scelti tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia.
6. I Sostituti Procuratori sono nominati dalla Giunta Sportiva, su proposta del Procuratore Federale, e sono scelti tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia.
7. Il Procuratore Federale, i Procuratori Aggiunti ed i Sostituti Procuratori durano in carica per un mandato di quattro anni. Il loro mandato non può essere rinnovato, oltre quello di nomina, più di due volte.
8. I Procuratori Aggiunti ed i Sostituti Procuratori coadiuvano il Procuratore Federale. I Procuratori Aggiunti inoltre, sostituiscono il Procuratore Federale in caso di impedimento e possono essere preposti alla cura di specifici settori, secondo le modalità eventualmente stabilite dalla Federazione. In caso di impedimento o assenza temporanea del Procuratore le corrispondenti funzioni sono esercitate dal Procuratore Aggiunto più anziano nella nomina.

Art. 41 - Nomina dei componenti dell'Ufficio del Procuratore federale

1. Possono essere dichiarati idonei alla nomina quale Procuratore Federale e Aggiunto coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle categorie indicate dall'art. 26 comma 2, o in quella degli alti ufficiali delle Forze dell'ordine e dei dirigenti generali della Pubblica Amministrazione, anche a riposo.
   Può essere nominato Procuratore solo un soggetto che abbiamo ricoperto per almeno un semestre la funzione di membro di un organo di giustizia della Federazione A.C.I. o dell'Ufficio del Procuratore Federale o ricoperto la carica presso altra Federazione.
2. Possono essere dichiarati idonei alla nomina quale Sostituto Procuratore federale coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle categorie indicate dall'art. 26 comma 2 nonché in quelle degli iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, degli ufficiali delle Forze dell'ordine anche a riposo, dei laureati in materie giuridiche che abbiano maturato almeno due anni di esperienza nell'ordinamento sportivo.

Art. 42 - Sede

1. L'ufficio della Procura Federale ha sede presso gli Uffici di Roma della Federazione. Eventuali atti d'indagine possono essere compiuti fuori sede qualora i componenti dell'Ufficio lo reputino opportuno.

Art. 43 - Attribuzioni del Procuratore Federale

1. Le funzioni del Procuratore Federale sono esercitate nelle indagini preliminari, nei procedimenti di primo grado, nei giudizi di impugnazione. Le funzioni del Procuratore Federale sono svolte personalmente ovvero mediante assegnazione delle questioni a uno o più Aggiunti e Sostituti; in tali casi il Procuratore può stabilire i criteri ai quali l'addetto all'Ufficio deve attenersi anche relativamente alla fase dibattimentale.
2. Il Procuratore Federale, gli Aggiunti e i sostituti sono indipendenti, secondo quanto previsto dalla Federazione, ed in nessun caso possono assistere alle deliberazioni del giudice presso il quale svolgono le rispettive funzioni ovvero altrimenti godere, dopo l'esercizio dell'azione, di poteri o facoltà non ragionevoli né equivalenti a quelli dei rappresentanti della difesa.

CAPO II
AZIONE DISCIPLINARE

Art. 44 - Azione del Procuratore Federale

1. Il Procuratore Federale esercita in via esclusiva l'azione disciplinare nei confronti di tutti i licenziati e degli altri soggetti legittimati secondo le norme previste dal presente Regolamento, nelle forme e nei termini da questo previsti, quando non sussistono i presupposti per l'archiviazione. L'azione non può essere esercitata sulla base di sole denunce anonime.
2. L'archiviazione è disposta dal Procuratore Federale se la notizia di illecito sportivo è infondata; se, entro il termine per il compimento delle indagini preliminari, gli elementi acquisiti non sono idonei a sostenere l'accusa in giudizio: quando l'illecito è estinto; quando il fatto non costituisce illecito disciplinare o ne è rimasto ignoto l'autore. L'archiviazione è disposta secondo le modalità previste dal comma 4 dell'art. 47.
3. Il Procuratore Federale prende notizia degli illeciti di propria iniziativa e riceve le notizie presentate o comunque pervenute. L'azione disciplinare è esercitata d'ufficio; il suo esercizio non può essere sospeso né interrotto, salvo che sia diversamente stabilito. L'Ufficio del Procuratore Federale può agire anche su remissione del caso da parte dei Commissari Sportivi/Giudice Unico previsti dal RSN secondo quanto stabilito dall'art. 228.
4. Quando non deve disporre l'archiviazione, il Procuratore Federale, entro venti giorni

CONI Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

dalla conclusione delle indagini, informa l'interessato dell'intendimento di procedere al deferimento e gli comunica gli elementi che lo giustificano, assegnandogli un termine di cinque giorni lavorativi per presentare una memoria ovvero, se questi non sia già stato audito, per chiedere di essere sentito. Se, dopo aver chiesto di essere sentito, l'interessato fosse impedito a comparire personalmente alla data fissata può presentare una memoria sostitutiva entro i due giorni successivi al ricevimento della comunicazione della suddetta data.

L'indagato ha diritto di difendersi personalmente. Nel caso decida di farsi rappresentare da un terzo è ammesso solo il conferimento del mandato ad avvocati iscritti all'albo nel numero massimo di due. Il mandato dovrà risultare da atto scritto con firma autenticata dall'avvocato nominato.

Qualora il Procuratore Federale ritenga di dover confermare la propria intenzione, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per l'audizione o per la presentazione della memoria, esercita l'azione disciplinare formulando, nei casi previsti dalle norme federali, l'incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio comunicato all'incolpato ed agli altri soggetti eventualmente indicati nel presente Regolamento nonché al giudice per la fissazione dell'udienza. In caso di più indagati il termine decorre dall'ultima notifica.

Nell'atto di deferimento sono descritti i fatti che si assumono accaduti, enunciate le norme che si assumono violate e indicate le fonti di prova acquisite, ed è formulata la richiesta di fissazione dell'udienza del procedimento disciplinare

5. Dopo il provvedimento di archiviazione, la riapertura delle indagini può essere disposta d'ufficio nel caso in cui emergano nuovi fatti o circostanze rilevanti dei quali la Procura Federale non era a conoscenza. Se tali fatti o circostanze si desumono da un provvedimento che dispone il giudizio penale, il diritto di sanzionare si prescrive, comunque, entro il termine della ottava stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione.
6. Nel caso in cui i recapiti indicati dai licenziati, all'atto del tesseramento e/o del rinnovo della licenza, non siano funzionanti ed attuali le comunicazione della Procura, ivi compresa la prima, sono depositate presso la segreteria e si danno per conosciute con tale deposito.

Art. 45 - Prescrizione dell'azione

1. Il potere di sanzionare i fatti disciplinarmente rilevanti si estingue quando la Procura Federale, gli Aggiunti o i Sostituti non lo esercitino entro i termini previsti dal presente Regolamento.
2. La prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui occorre il fatto disciplinarmente rilevante. L'esercizio dell'azione disciplinare interrompe la prescrizione.
3. Fermo quanto previsto al precedente art. 44, comma 5, il diritto di sanzionare si prescrive entro:

   a) il termine della stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni relative allo svolgimento della gara;

   b) il termine della sesta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni in materia gestionale ed economica;

CONI Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

c) il termine della ottava stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di frode sportiva, illecito sportivo, alterazione di gare, competizioni, trofei, campionati;
d) il termine della quarta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, in tutti gli altri casi.

4. I termini di prescrizione nei confronti di chi abbia commesso o concorso a commettere violazioni di qualsiasi natura decorrono dal giorno successivo a quello in cui è assunta posizione rilevante nell'ordinamento federale.
5. La sopravvenuta estraneità all'ordinamento federale da parte di chi abbia commesso o concorso a commettere violazioni di qualsiasi natura non impedisce l'esercizio dell'azione disciplinare ma sospende la prescrizione finché non sia nuovamente acquisita posizione rilevante nell'ordinamento sportivo.

Art. 46 – Astensione

1. Il Procuratore Federale, gli Aggiunti ed i Sostituti Procuratori hanno facoltà di astenersi quando esistono gravi ragioni di convenienza.
2. L'autorizzazione all'astensione al Procuratore Federale è data dal Procuratore generale dello sport.

Art. 47 - Svolgimento delle indagini

1. Il Procuratore Federale ha il dovere di svolgere tutte le indagini che ritiene utili per raggiungere la prova per l'accertamento di violazioni statutarie e regolamentari di cui ha notizia.
2. A tal fine, iscrive nell'apposito registro le notizie di fatti o atti rilevanti. Il registro deve essere tenuto secondo le modalità prescritte dall' art. 53 codice CONI, in quanto compatibili.
3. La durata delle indagini non può superare il termine di sessanta giorni dall'iscrizione nel registro del fatto o dell'atto rilevante. Su istanza congruamente motivata del Procuratore Federale, la Procura generale dello sport autorizza la proroga di tale termine per la durata di quaranta giorni eventualmente prescrivendo gli atti indispensabili da compiere.
   In casi eccezionali può autorizzare un'ulteriore proroga per una durata non superiore a venti giorni. Il termine prorogato decorre dalla comunicazione dell'autorizzazione. Gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine non possono essere utilizzati. Possono sempre essere utilizzati gli atti e documenti in ogni tempo acquisiti dalla Procura della Repubblica e dalle altre autorità giudiziarie dello Stato.
4. Il Procuratore Federale, concluse le indagini, se ritiene di non provvedere al deferimento ai sensi dell'art. 44 comma 2. comunica entro dieci giorni il proprio intendimento di procedere all'archiviazione alla Procura Generale dello Sport. Ferme le attribuzioni di questa, dispone quindi l'archiviazione con determinazione succintamente motivata
5. Il Procuratore Federale, in ogni caso, è tenuto a comunicare l'esito delle indagini ai soggetti sentiti in qualità d'indagati. Se l'indagine scaturisce da un esposto viene data comunicazione dell'esito dell'indagine all'esponente se da quest'ultimo richiesto. Copia degli atti dei procedimenti di archiviazione potranno essere rilasciati, a richiesta, alle parti e all'esponente

Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Ciavarini

Art. 48 - Applicazione di sanzioni ed adozione di impegni senza incolpazione.

1. I soggetti sottoposti a indagini possono convenire con il Procuratore Federale l'applicazione di una sanzione, indicandone il tipo e la misura oppure, ove previsto dall'ordinamento federale, l'adozione di impegni volti a porre rimedio agli effetti degli illeciti ipotizzati. Il Procuratore Federale, prima di addivenire all'accordo, informa il Procuratore generale dello Sport il quale entro dieci giorni può formulare rilievi.
2. L'accordo è trasmesso, a cura del Procuratore Federale, al Presidente della Federazione, il quale, entro i quindici giorni successivi, sentita la Giunta Sportiva, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione o degli impegni indicati, anche sulla base degli eventuali rilievi del Procuratore Generale dello Sport. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni da parte del Presidente della Federazione, l'accordo acquista efficacia e comporta, in relazione ai fatti relativamente ai quali è stato convenuto, l'improponibilità assoluta della corrispondente azione disciplinare.
3. Il comma 1 non trova applicazione per i casi di recidiva, per i fatti commessi con violenza che abbiano comportato lesioni gravi della persona, né per i fatti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica qualificati come illecito sportivo o frode sportiva dall'ordinamento federale.

CAPO III
RAPPORTI CON LA PROCURA DELLA REPUBBLICA E CON LA PROCURA ANTIDOPING DEL CONI

Art. 49 - Rapporti con l'Autorità giudiziaria

1. Il Procuratore Federale, se durante le indagini prende notizia di fatti rilevanti anche per l'Ufficio del Pubblico Ministero, trasmette senza indugio copia degli atti al Presidente federale affinché questi informi l'Autorità giudiziaria competente ovvero vi provvede direttamente.
2. Qualora la Procura della Repubblica trasmetta risultanze del procedimento penale al Procuratore Federale, gli atti e documenti trasmessi sono da loro tenuti nel debito riserbo consentito da ciascuna fase del procedimento.
3. Qualora il Procuratore Federale ritenga che presso l'Ufficio del Pubblico Ministero ovvero altre autorità giudiziarie dello Stato siano stati formati atti o raccolti documenti rilevanti per lo svolgimento delle proprie attribuzioni, ne richiede l'acquisizione direttamente o per il tramite della Procura Generale dello Sport.

Copia conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Chiarotti

4. La Procura Generale dello Sport può, comunque, richiedere l'acquisizione di tali atti o documenti per l'esercizio delle specifiche attribuzioni di cui al Codice della Giustizia Sportiva del CONI. In caso di accoglimento della richiesta, il Procuratore generale dello sport trasmette copia degli atti e dei documenti ricevuti al Procuratore Federale.

Art. 50 - Rapporti con la Procura Antidoping del CONI

1. Il Procuratore Federale ha il dovere di collaborare con la Procura Antidoping del CONI nonché con l'ufficio del Pubblico ministero.
2. Il Procuratore Federale, se durante le indagini rileva che l'illecito appartiene alla competenza della Procura Antidoping del CONI, trasmette senza indugio gli atti all'ufficio competente. In caso di conflitto, su segnalazione del Procuratore, che manifesta l'intendimento di declinare ulteriormente la competenza, decide senza ritardo la Procura generale dello sport, dandone comunicazione agli uffici interessati.

TITOLO V
PROCURA GENERALE DELLO SPORT

Art. 51- Attribuzioni della Procura generale dello sport

1. Il Procuratore generale dello sport e i Procuratori nazionali dello sport, sotto la sorveglianza del primo, costituiscono la Procura generale dello sport a norma dell'art. 12 *ter* dello Statuto del CONI.
2. Alla Procura generale dello sport è preposto il Procuratore generale dello sport, che designa, secondo modalità stabilite dal Regolamento di cui al comma 8 dell'art. 12 *ter* dello Statuto del CONI, uno o più procuratori nazionali dello sport per l'esercizio delle funzioni relative al singolo affare.
3. Il Procuratore generale dello sport dirige la Procura generale dello sport e cura che i procuratori nazionali che la compongono operino per la migliore realizzazione delle iniziative di competenza e il più efficiente impiego dei mezzi e delle risorse disponibili al fine di assicurare che l'Ufficio svolga unitariamente i suoi compiti.
4. La Procura generale dello sport, in spirito di leale collaborazione, coopera con ciascuno dei procuratori federali al fine di assicurare la completezza e tempestività delle rispettive indagini; a tal fine, la Procura generale dello Sport, anche su segnalazione di singoli tesserati e affiliati, può invitare il capo della Procura Federale secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'art. 12-ter dello Statuto del CONI, dal ad aprire un fascicolo di indagine su uno o più fatti specifici, provvedendo all'iscrizione nel registro di cui all'art. 53 del Codice di Giustizia del CONI. Qualora il medesimo fatto sia oggetto d'indagine da parte dell'Ufficio del Procuratore federale di più di una Federazione, la Procura generale dello Sport assicura il coordinamento tra gli uffici.

5. La Procura generale dello sport adotta linee guida per prevenire impedimenti o difficoltà nell'attività di indagine e può riunire i Procuratori federali interessati al fine di rendere effettivo il rispettivo potere di promuovere la repressione degli illeciti.
6. La Procura generale dello sport può disporre, per atto motivato sottoscritto dal Procuratore generale, l'avocazione nei casi previsti dall'art. 12 *ter* dello Statuto del Coni. La motivazione deve dare conto delle ragioni specifiche per le quali la proroga del termine per le indagini del procuratore federale non appare misura adeguata ovvero della concreta omissione che espone a pregiudizio la concludenza dell'azione disciplinare o, infine, delle circostanze la cui gravità e concordanza fanno escludere la ragionevolezza dell'intendimento di procedere all'archiviazione.
7. L'avocazione non può essere disposta se non dopo che la Procura generale dello Sport abbia invitato il Procuratore Federale ad adottare, entro un termine ragionevole, specifiche iniziative o concrete misure ovvero, in generale, gli atti in difetto dei quali l'affare può essere avocato. Nel caso di superamento della durata stabilita per le indagini preliminari, la Procura generale dello Sport, con tale invito, può rimettere in termini il Procuratore federale per un tempo ragionevole e comunque non superiore a venti giorni, ove ritenga utilmente praticabili nuovi atti.
8. Degli atti compiuti presso la Procura generale dello sport e delle attività comunque compiute è assicurata idonea documentazione, anche soltanto informatica, a cura degli ausiliari che assistono il Procuratore generale ovvero i procuratori nazionali dello sport. Della conservazione degli atti e della documentazione risponde direttamente il Procuratore generale dello sport. Il Regolamento di cui al comma 8 dell'art. 12 *ter* dello Statuto del CONI stabilisce i casi in cui la documentazione deve essere analitica e non sintetica; negli stessi casi la formazione del processo verbale può essere sostituita da altre forme di registrazione dell'atto o dell'attività.

Art. 52 - Applicazioni di procuratori nazionali dello sport in casi particolari

1. In tutti i casi in cui è disposta l'avocazione il Procuratore generale dello sport applica un Procuratore nazionale dello sport alla Procura federale per la trattazione del procedimento della cui avocazione si tratta. L'applicazione, limitatamente al procedimento al quale si riferisce, determina il decorso di un nuovo termine per il compimento delle indagini preliminari pari alla metà di quello ordinariamente previsto per le medesime indagini e, in ogni caso, legittima l'esercizio di poteri corrispondenti a quelli del Procuratore Federale sostituito. Ove riscontri l'integrale omissione degli atti d'indagine, il Procuratore nazionale dello Sport può chiedere al Procuratore generale dello sport la concessione di un termine pari a quello ordinariamente previsto. Il Procuratore nazionale dello sport in applicazione rimane soggetto nei confronti della Procura generale dello sport, in quanto compatibili, ai doveri del Procuratore federale sostituito. L'applicazione, nei casi in cui è disposta l'avocazione di cui al presente comma, si intende cessata quando il procedimento o il processo viene definito in sede federale.
2. L'applicazione può essere, altresì, disposta, su richiesta del Procuratore Federale interessato quando sussistono protratte vacanze di organico ovvero specifiche e

contingenti esigenze investigative o processuali che, anche per la particolare complessità di determinati affari o per l'esigenza di assicurare che il loro trattamento sia eseguito a cura di persona dotata di specifiche esperienze e competenze professionali, possano compromettere l'utile esercizio dell'azione disciplinare. In tali casi, l'applicazione comporta una coassegnazione del procedimento tra il Procuratore Federale e il Procuratore nazionale dello sport in applicazione.

3. Le funzioni del Procuratore nazionale dello sport applicato alla Procura Federale sono compatibili con l'esercizio delle funzioni proprie dell'appartenenza alla Procura generale dello sport, in relazione alle quali l'applicato rimane soggetto ai soli doveri dell'ufficio di appartenenza.
   Il Procuratore nazionale dello sport applicato non può essere supplito né sostituito che da altro per la cui applicazione valgono le forme e i termini della relativa disciplina.

Art. 53 - Registri dei procedimenti

1. Presso la Procura generale dello sport è istituito e custodito, anche con modalità informatiche, un registro generale dei procedimenti in corso presso ciascun ufficio del Procuratore Federale. Il registro si articola in una o più sezioni ovvero uno o più registri particolari per l'apposita iscrizione e annotazione dei dati raccolti a norma dell'art. 12 *ter* dello Statuto del CONI, relativamente a: a) relazioni periodiche inviate dal Procuratore Federale; b) notizie di illecito sportivo ricevute non in forma anonima dal Procuratore Federale; c) comunicazioni di avvio dell'azione disciplinare del Procuratore Federale; d) determinazioni di conclusione delle indagini del Procuratore Federale; e) istanze di proroga del termine per la conclusione delle indagini del Procuratore Federale.
2. Presso la Procura generale dello sport è altresì istituito e custodito, anche con modalità informatiche, un registro generale delle altre notizie di illecito comunque pervenute.
3. Il Regolamento di cui al comma 8 dell'art. 12 *ter* dello Statuto del CONI può istituire presso la Procura generale dello sport altri registri.
4. Ogni registro deve essere formato in modo da dare costantemente piena prova dell'autore e della data dell'iscrizione o dell'annotazione nonché degli altri elementi essenziali al raggiungimento dello scopo per il quale il registro è tenuto. Il Procuratore generale dello sport cura che il registro risulti integro e le registrazioni intangibili. Egli deve procurarne il costante aggiornamento, assicurando specificamente che il compimento degli atti e delle attività relative a ciascun procedimento risulti immediatamente accessibile.
5. Il Regolamento di cui al comma 8 dell'art. 12 *ter* dello Statuto del CONI determina le modalità di esercizio dei diritti degli interessati nonché delle comunicazioni consentite; in ogni caso, i dati raccolti nei registri sono trattati in conformità della disciplina del trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

6. Il Coni predispone la piattaforma informatica unica per la gestione dei fascicoli dei procedimenti disciplinari. Le modalità di utilizzo della piattaforma sono indicate nel Regolamento di cui all'art. 12-ter dello Statuto del CONI.

TITOLO VI
COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

CAPO I
NOMINA E COMPETENZA

Art. 54 – Competenza

1. Avverso tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nell'ambito dell'ordinamento federale ed emesse dai relativi organi di giustizia, ad esclusione di quelle in materia di doping e di quelle che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni tecnico-sportive di durata inferiore a novanta giorni o pecuniarie fino a 10.000 euro, è proponibile ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, di cui all'art. 12 *bis* dello Statuto del Coni. Il ricorso è ammesso esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti.
2. Hanno facoltà di proporre ricorso le parti nei confronti delle quali è stata pronunciata la decisione nonché la Procura Generale dello Sport.
3. Il Collegio di Garanzia dello Sport giudica altresì le controversie ad esso eventualmente devolute dalle altre disposizioni dei Regolamenti federali anche di tipo arbitrale.
4. Giudica inoltre le controversie relative agli atti e ai provvedimenti del CONI nonché le controversie relative all'esercizio delle funzioni dei componenti della Giunta Nazionale del CONI. Nei casi di cui al presente comma, il giudizio si svolge in unico grado. Si applica l'art. 33 del Codice di Giustizia del CONI in quanto compatibile.
5. Il Collegio di Garanzia dello Sport svolge altresì le funzioni consultive di cui al comma 5 dell'art. 12 *bis* dello Statuto del CONI. In tal caso, la relativa istanza è proposta dal Coni o, suo tramite, dalle Federazioni.

Art. 55 - Componenti del Collegio di Garanzia dello Sport

1. Il Presidente e i componenti del Collegio di Garanzia dello Sport sono nominati, tra i soggetti di cui al comma 6 dell'art. 12 *bis* dello Statuto del CONI, secondo la procedura stabilita al comma 7 del medesimo articolo.
2. Il Presidente e i componenti del Collegio di Garanzia dello Sport agiscono nel rispetto dei principi di piena indipendenza, autonomia e riservatezza e svolgono il loro incarico a titolo gratuito. Ciascuno di essi, all'atto dell'accettazione dell'incarico, sottoscrive una dichiarazione con cui attesta di non avere rapporti di coniugio, né di parentela o affinità fino al terzo grado, con alcun componente della Giunta e del Consiglio del Coni, né di avere rapporti di lavoro subordinato o continuativi di

consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettano l'indipendenza con alcuna Federazione, impegnandosi a rendere note eventuali sopravvenienze. Il Presidenti e i componenti si astengono dal singolo giudizio laddove versino in una delle condizioni di cui all'art. 3, comma 3, del Codice di giustizia CONI.

Art. 56 - Organizzazione fondamentale del Collegio di Garanzia

1. Il Collegio di Garanzia dello Sport si articola in quattro sezioni giudicanti e una sezione consultiva; a ciascuna di esse è preposto un Presidente di sezione. Ogni pronuncia è assunta dal Collegio della sezione, invariabilmente composto da cinque membri.
2. Nei limiti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 12 *bis* dello Statuto del CONI, alle sezioni giudicanti sono rispettivamente assegnate le controversie inerenti a:
   a) questioni tecnico sportive;
   b) questioni disciplinari;
   c) questioni amministrative, ivi comprese quelle relative alle assemblee e agli altri organi federali, inclusi i procedimenti elettivi e il commissariamento;
   d) questioni meramente patrimoniali.
3. Alla Sezione consultiva, oltre all'adozione di pareri su richiesta del Coni e, per suo tramite, delle Federazioni, anche in relazione all'interpretazione delle disposizioni di cui al codice di giustizia CONI, spetta pronunciarsi su eventuali istanze di ricusazione dei componenti del Collegio di Garanzia.
4. E' istituito, nell'ambito del Collegio di Garanzia dello Sport, l'organo denominato Sezioni unite del Collegio di Garanzia, costituito dal Presidente del Collegio di Garanzia dello Sport, che lo presiede, e dai Presidenti delle Sezioni giudicanti. In caso di astensione o ricusazione o altra causa di indisponibilità di uno dei componenti subentra altro componente della Sezione giudicante alla quale appartiene il soggetto astenuto o ricusato, secondo l'ordine stabilito nel regolamento di cui al comma 6 dell'art. 12 bis dello Statuto del CONI.
5. Il Presidente del Collegio di Garanzia dello Sport, anche su proposta del Presidente di una Sezione, può stabilire che una determinata controversia, per i profili di rilevanza e di principio che essa riveste, debba essere decisa dalle Sezioni unite. Le Sezioni unite si pronunciano sulle controversie relative agli atti e ai provvedimenti del CONI.

Art. 57 - Sede e compiti dei Presidenti

1. Il Collegio di Garanzia dello Sport ha sede presso il CONI ed è coadiuvato da un segretario designato dal CONI. Composizione e funzioni dell'ufficio di segreteria sono disciplinati nel regolamento di cui al comma 8 dell'art. 12 *bis* dello Statuto del CONI.
2. Il Presidente del Collegio di Garanzia dello Sport:

a) stabilisce, a inizio di ciascuna stagione sportiva, il numero dei collegi per ogni Sezione giudicante;
b) stabilisce, a inizio di ciascuna stagione sportiva, la composizione di ciascuna delle Sezioni nominando il relativo Presidente;
c) assegna ciascuna controversia alla sezione di competenza o, in caso di sovraccarico, ad altra sezione, ovvero alle Sezioni unite;
d) adotta, nei casi di necessità e urgenza, provvedimenti cautelari, anche senza audizione delle parti.

3. Il Presidente del Collegio di Garanzia dello Sport è sostituito, in caso di assenza o impedimento, dal più anziano tra i Presidenti delle sezioni giudicanti.
4. Il Presidente della Sezione alla quale è assegnata la controversia designa il giudice relatore, se non creda di procedere egli stesso.

CAPO II
PROCEDIMENTI

Art. 58 - Disposizioni generali

1. La parte non può stare in giudizio se non col ministero di un difensore, munito di apposita procura.
2. Il regolamento di cui al comma 8 dell'art. 12 *bis* dello Statuto del CONI determina i requisiti per avvalersi del gratuito patrocinio nonché il funzionamento del relativo ufficio.
3. Il procedimento davanti al Collegio di Garanzia dello Sport viene definito entro 60 giorni dal deposito del ricorso. Il procedimento si intende definito con la pubblicazione del dispositivo della decisione che avviene nei cinque giorni successivi all'udienza. La motivazione è depositata nel termine ulteriore di trenta giorni.

Art. 59 - Instaurazione del giudizio

1. Il ricorso è proposto mediante deposito al Collegio di Garanzia dello Sport entro trenta giorni dalla pubblicazione della decisione impugnata. Copia del ricorso è trasmessa alla parte intimata e alle altre parti eventualmente presenti nel precedente grado di giudizio ovvero alle stesse parti personalmente.
2. Il ricorso, unitamente al provvedimento di fissazione dell'udienza, è in ogni caso trasmesso, a cura della Segreteria del Collegio:
   a) alla Federazione interessata, che ha facoltà di intervenire o comunque di depositare memoria;
   b) alla Procura Generale dello Sport, che ha facoltà di intervenire, di depositare memoria ovvero di prendere conclusioni orali nel corso dell'udienza fissata per

la discussione.

3. Il ricorso, sottoscritto dal difensore, contiene:
   a) gli elementi identificativi del ricorrente, del suo difensore e degli eventuali soggetti nei cui confronti il ricorso è proposto;
   b) l'indicazione dell'atto o della decisione impugnata;
   c) l'esposizione dei fatti essenziali alla decisione domandata;
   d) l'indicazione dei motivi a norma dell'art. 12 *bis*, comma 2, dello Statuto del CONI;
   e) gli atti e i documenti rilevanti;
   f) le conclusioni e istanze di cui, previa riforma della decisione impugnata, è domandato l'accoglimento, nei limiti di quelle già proposte davanti all'organo di giustizia che ha emesso la decisione impugnata.
   g) l'indicazione della procura al difensore.
4. Al ricorso sono allegate:
   a) l'attestazione di versamento del contributo per l'accesso al servizio di giustizia del CONI;
   b) l'attestazione dell'avvenuto invio del ricorso agli altri destinatari indicati dal comma 1.
5. La parte intimata e le altre parti destinatarie della comunicazione di cui al comma 1, possono presentare non oltre dieci giorni prima dell'udienza la eventuale impugnazione dalla quale non siano già decadute. L'atto di impugnazione incidentale presenta il contenuto di cui al comma 3, in quanto compatibile.
6. Il regolamento di cui al comma 8 dell'art. 12 *bis* dello Statuto del CONI disciplina modalità e termini del versamento del contributo per l'accesso al servizio di giustizia del CONI, a pena di irricevibilità.
7. Il ricorrente o la Procura Generale dello Sport, se intervenuta, possono in ogni caso domandare l'acquisizione del fascicolo relativo al procedimento presso l'organo di giustizia che ha emesso la decisione impugnata. L'acquisizione viene disposta anche d'ufficio dal Collegio di Garanzia dello Sport.

Art. 60 - Difesa della parte intimata

1. La parte intimata e le altre destinatarie della comunicazione di cui al comma 1 dell'art. 59, fermo quanto previsto per l'eventuale impugnazione incidentale, hanno facoltà di presentare memorie nel termine di dieci giorni dal ricevimento del ricorso, mediante deposito al Collegio di Garanzia dello Sport e contestuale trasmissione al ricorrente.
2. La memoria contiene:
   a) gli elementi identificativi della parte intimata e del suo difensore;
   b) l'indicazione della procura al difensore;
   c) le difese in relazione ai motivo di ricorso proposti dal ricorrente, nonché le conclusioni o istanze di cui, nel caso di riforma della decisione impugnata e nei limiti di quelle già proposte davanti all'organo di giustizia che l'ha emessa, si domanda l'accoglimento.

3. Alla memoria sono allegate:
   a) l'attestazione di versamento del contributo per l'accesso al servizio di giustizia del Coni in caso di impugnazione incidentale;
   b) l'attestazione dell'invio della memoria al ricorrente.
4. Nel termine di dieci giorni prima dell'udienza, le parti hanno facoltà di presentare memorie, contenenti in ogni caso le conclusioni o istanze di cui, nel caso di riforma della decisione impugnata e nei limiti di quelle già proposte davanti all'organo di giustizia che l'ha emessa, domandano l'accoglimento.
5. Ove sussistano comprovati motivi di urgenza, il Presidente del Collegio di Garanzia, con decreto tempestivamente comunicato alle parti, può disporre la riduzione fino alla metà dei termini previsti dai commi 1 e 4 del presente articolo.

Art. 61 - Svolgimento delle udienze

1. Le decisioni del Collegio di Garanzia dello Sport sono adottate in camera di consiglio previa pubblica udienza.
2. Il Presidente del collegio può tuttavia, qualora ricorrano eccezionali circostanze, stabilire che l'udienza si svolga a porte chiuse.
3. Nell'udienza i difensori delle parti e il rappresentante della Procura Generale dello sport possono illustrare le rispettive conclusioni.

Art. 62 – Decisioni

1. Se non dichiara l'inammissibilità del ricorso, il Collegio di Garanzia dello Sport provvede all'accoglimento a norma dell'art. 12 *bis*, comma 3, Statuto del CONI, decidendo la controversia senza rinvio solo quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto ovvero le parti ne abbiano fatto concorde richiesta entro il termine di chiusura della discussione orale.
2. In ogni caso di rinvio, il Collegio di Garanzia dello Sport, con la decisione di accoglimento, enuncia specificamente il principio al quale il giudice di rinvio deve uniformarsi.
3. Quando rigetta il ricorso, il Collegio di Garanzia dello Sport provvede sul rimborso delle spese in favore delle parti resistenti.
4. Con la decisione che definisce il giudizio, il Collegio di Garanzia dello Sport può indicare al Procuratore generale dello sport fatti o circostanze nuovi che, risultanti dagli atti del procedimento o dalla discussione, appaiono connessi con gli ulteriori accertamenti necessari per il giudizio di rinvio o comunque rilevanti ai fini dell'art. 51, comma 4.

TITOLO VII
REVISIONE E REVOCAZIONE

Art. 63 – Revisione e revocazione

Copia Conforme all'originale
Segretaria Organi Collegiali
Alessandro Chiarelli

1. Contro le decisioni della Corte Federale di appello e della Corte Sportiva di appello per le quali sia scaduto il termine per il ricorso dell'incolpato al Collegio di Garanzia dello Sport, ovvero qualora il ricorso non sia stato accolto, è ammesso il giudizio di revisione, anche su istanza della Procura Federale, quando la sanzione è stata applicata sulla base di prove successivamente giudicate false o in difetto di prove decisive successivamente formate o comunque divenute acquisibili.
2. Le altre decisioni della Corte Federale di appello e della Corte Sportiva di appello, per le quali sia scaduto il termine per il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, ovvero la decisione di quest'ultimo qualora il ricorso non sia stato accolto, possono essere revocate, su ricorso della parte interessata, quando la decisione dipende esclusivamente da un errore di fatto risultante incontrovertibilmente da documenti acquisiti successivamente per causa non imputabile all'istante.
3. Il termine per proporre la revisione o la revocazione decorre rispettivamente dalla conoscenza della falsità della prova o della formazione di quella nuova ovvero dall'acquisizione del documento. In ogni caso, il giudizio si svolge in unico grado e allo stesso si applicano le norme relative al procedimento davanti alla Corte Federale di appello. Se la revisione è accolta, non è più ammesso ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport; ogni altra pronuncia rimane impugnabile con ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport.
4. Fuori dei casi precedenti, nessuna decisione di Organi di giustizia può essere revocata quando sia scaduto il termine per la impugnazione o il giudizio sia stato comunque definito dal Collegio di Garanzia dello Sport con decisione nel merito.
5. La revisione o la revocazione non sono più ammesse quando la parte interessata ha agito davanti all'autorità giudiziaria contro la decisione dell'Organo di giustizia della Federazione o del Collegio di Garanzia dello Sport.

TITOLO VIII
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 64 – Entrata in vigore del Regolamento di giustizia sportiva

1. Il presente Regolamento entra in vigore, a seguito dell'approvazione dei competenti organi di legge, il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito web della Federazione, ma i procedimenti in corso dinanzi agli Organi di giustizia della Federazione alla data di entrata in vigore del Regolamento proseguono in ambito federale con applicazione delle norme anteriormente vigenti.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, gli Organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile nei limiti di compatibilità dei rispettivi istituti e con il carattere informale dei procedimenti di giustizia sportiva.

CONI Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

3. Il decorso dei termini procedurali relativi alla giurisdizione sportiva e federale, **nonché il periodo di durata delle indagini della Procura Federale, sono sospesi** di diritto dal 1 al 31 agosto di ciascun anno, e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.

Tale sospensione non si applica ai procedimenti in materia di doping.

4. Il Titolo XIX del Regolamento Sportivo Nazionale, denominato "infrazioni e sanzioni", ed avente quale contenuto la materia sostanziale relativa ai comportamenti sanzionabili e le relative sanzioni, è allegato al presente Regolamento al fine costituirne parte essenziale ed inscindbile.

---------- FINE----------

Copia Conforme all'originale
Segretario Organi Collegiali
Alfredo Chiarini

CAPITOLO XIX del REGOLAMENTO SPORTIVO NAZIONALE
Infrazioni e sanzioni

CAPO I
Infrazioni

ART. 217 – ILLECITO DISCIPLINARE
Costituisce illecito disciplinare il mancato rispetto delle norme contenute nel Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'Attività Sportiva ACI, nel RNS e sue appendici, nei RDS nonché l'inosservanza dei principi derivanti dall'Ordinamento giuridico sportivo con particolare riferimento ai principi di lealtà, di rettitudine e di correttezza morale che devono sempre ispirare i comportamenti dei licenziati.

ART. 218 – ILLECITO SPORTIVO
Rispondono di illecito sportivo tutti i licenziati che compiano o consentano che si compiano, con qualsiasi mezzo, atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o ad assicurare a chiunque un vantaggio di classifica, anche se questo non si è realizzato.
Il licenziato che mantenga o abbia mantenuto rapporti con affiliati o persone che abbiano posto in essere o stanno per porre in essere taluni degli atti indicati al punto precedente o ne abbia, in qualsiasi modo, notizia ha il dovere di informare immediatamente con ogni mezzo idoneo e, comunque, con qualunque mezzo rapido e certo, il Procuratore federale.

ART. 219 – FRODE SPORTIVA
Commette frode sportiva chiunque arrechi pregiudizio fraudolentemente o con manovra sleale alla regolarità delle manifestazioni e dei relativi risultati nonché agli interessi ed al prestigio dello sport automobilistico.
La commissione di comportamenti che alternano in maniera significativa i risultati di gara costituiscono frode sportiva.
Integrano ipotesi di frode sportiva tutte le infrazioni alla normativa antidoping nonché quelle previste dalla Legge n. 601/89 e successive modifiche.

ART. 220 – DIVIETO DI SCOMMESSE
È fatto divieto ai tesserati di effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, aventi ad oggetto risultati relativi a gare organizzate nell'ambito della Federazione.

ART. 221 – USO DI METODI E SOSTANZE VIETATE
È vietato l'uso, per un qualsiasi motivo, di sostanze, di materiali e di metodi che sono considerati "doping".
L'elenco delle categorie, dei metodi, dei medicinali e delle sostanze considerate "doping", le procedure e le modalità per l'effettuazione di controlli sanitari nonché le sanzioni disciplinari da irrogare in caso di infrazioni al divieto, sono previste dalle Norme Sportive Antidoping emanate dal CONI, in conformità alle direttive WADA, e vengono integralmente recepite dalla Federazione.

CONI Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

CAPO II
Disposizioni comuni alle infrazioni

ART. 222 – PUNIBILITÀ

Sono punibili, per i fatti commessi in costanza di possesso della licenza sportiva anche se non avvenuti sul campo di gara, coloro che, anche se non più licenziati, si siano resi responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali o di altra disposizione loro applicabile.

La qualifica di licenziato permane anche in caso di mancato rinnovo annuale della licenza e si perde esclusivamente dietro rinuncia espressa o mancato rinnovo per 5 anni consecutivi.

La sanzione comminata rimane sospesa per essere scontata all'atto di un eventuale rinnovo o nuovo rilascio di licenza.

ART. 223 – RESPONSABILITÀ DEI CONCORRENTI, CONDUTTORI

Il concorrente ed il conduttore rispondono sempre dell'infrazione o frode commesse e sono oggettivamente responsabili, fino a prova contraria, dell'operato dei loro dipendenti, collaboratori ed in caso di società o ente chi la rappresenta è solidalmente responsabile con la stessa.
Il concorrente ed il conduttore rispondono a titolo di responsabilità oggettiva dell'infrazione o frode commesse da terzi e dai propri sostenitori anche se i fatti avvengono nel periodo precedente, durante o successivo alla manifestazione, nell'area dell'impianto e nelle zone limitrofe.

ART. 224 – TENTATIVO

Il licenziato che compie atti idonei e diretti, in modo non equivoco, a commettere l'infrazione o che ne è comunque responsabile, è punito, se l'azione non si compie o l'evento non si verifica, con una sanzione meno grave di quella che sarebbe inflitta se l'infrazione fosse stata consumata o se l'evento si fosse verificato, diminuita da un terzo a due terzi.
Se il colpevole volontariamente desiste dall'azione, soggiace soltanto alla sanzione prevista per gli atti compiuti, qualora questi costituiscano per sé una infrazione diversa.
Se volontariamente impedisce l'evento, soggiace alla pena stabilita per l'infrazione tentata, diminuita da un terzo alla metà.

ART. 225 – CIRCOSTANZE ATTENUANTI E AGGRAVANTI, CONCORSO

Circostanze attenuanti:
La sanzione disciplinare è attenuata quando dai fatti accertati emerga a favore del responsabile una o più delle seguenti circostanze:
a) avere agito in stato di ira, determinato da fatto ingiusto altrui;
b) aver concorso il fatto doloso della persona offesa a determinare l'evento, unitamente all'azione od omissione del responsabile;
c) avere, prima del giudizio, riparato interamente il danno o l'essersi adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose dell'infrazione;
d) aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale.
L'Organo Giudicante e l'Ufficio del Procuratore Federale, indipendentemente dalle circostanze previste nel precedente comma, possono prendere in considerazione altre circostanze diverse, qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della sanzione.
Circostanze aggravanti:
In caso di particolare gravità del dolo o della colpa dell'autore o responsabile dell'infrazione, la sanzione disciplinare è aggravata quando, dai fatti accertati, emergono a carico dei responsabili una o più delle seguenti circostanze:
a) aver commesso il fatto con abuso di poteri o violazione dei doveri derivanti o conseguenti dall'esercizio delle funzioni proprie del colpevole;
b) aver danneggiato persone o cose;

c) aver indotto altri a violare le norme e le disposizioni federali di qualsiasi genere ovvero a recare danni alla Federazione o ad altro licenziato;
d) aver agito per motivi futili o abietti;
e) aver, in giudizio, anche soltanto tentato di inquinare le prove;
f) aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante entità;
g) avere l'infrazione determinato o concorso a determinare una turbativa violenta dell'ordine pubblico;
h) aver aggravato o tentato di aggravare le conseguenze dell'infrazione commessa;
i) aver commesso l'infrazione per eseguirne od occultarne un'altra, ovvero per conseguire od assicurare a sé o ad altri un vantaggio;
j) aver commesso il fatto a mezzo stampa o di altro mezzo di diffusione compresi i social network, comportante dichiarazioni lesive della Federazione e della figura e dell'autorità degli Organi federali o di qualsiasi altro licenziato.
Il concorso di più circostanze, aggravanti ed attenuanti comporta i seguenti casi:
a) se concorrono più circostanze aggravanti si applica la sanzione stabilita per la circostanza più grave, ma il Giudice può aumentarla. In ogni caso gli aumenti non possono superare il triplo del massimo previsto;
b) quando ricorre una sola circostanza aggravante la sanzione che dovrebbe essere inflitta per l'infrazione commessa viene aumentata fino ad un terzo;
c) se concorrono più circostanze attenuanti si applica la sanzione meno grave stabilita per le predette circostanze, ma il Giudice può diminuirla. In ogni caso la sanzione non può essere applicata in misura inferiore ad un quarto;
d) quando ricorre una sola circostanza attenuante la sanzione che dovrebbe essere inflitta per l'infrazione commessa può essere diminuita in misura non eccedente un terzo.
L'Organo giudicante e l'Ufficio del Procuratore Federale che ritengano contemporaneamente sussistenti circostanze aggravanti ed attenuanti di una infrazione, devono operare tra le stesse una valutazione di equivalenza o di prevalenza.
Nel caso in cui ritenga prevalenti le aggravanti tiene conto solo di queste; nel caso contrario tiene conto solo di quelle attenuanti. Nel caso, infine, ritenga che vi sia equivalenza applica la pena che sarebbe inflitta se non concorresse alcuna di dette circostanze.
Le circostanze che attenuano o escludono le sanzioni sono valutate dall'Organo giudicante e dall'Ufficio del Procuratore Federale a favore dei soggetti responsabili anche se non conosciute o ritenute insussistenti.
Le circostanze che aggravano sono valutate dall'Organo giudicante e dall'Ufficio del Procuratore Federale a carico dei soggetti responsabili solamente se conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa.
Nell'ipotesi di concorso di persone nell'infrazione, le circostanze che aggravano o diminuiscono la sanzione, l'intensità del dolo, il grado della colpa e le circostanze inerenti alla persona del colpevole, sono valutate soltanto riguardo al soggetto cui si riferiscono.

ART. 226 – RECIDIVA

Chi, dopo essere stato sanzionato per un'infrazione, ne commette un'altra, anche non della stessa natura, può essere sottoposto ad un aumento della sanzione da comminare per la nuova infrazione fino ad un terzo, ove calcolabile.
Ove non calcolabile con le modalità di cui sopra, le sanzioni possono essere così aumentate:
a) l'ammonizione semplice può essere elevata ad ammonizione con diffida;
b) l'ammonizione con diffida può essere elevata ad ammenda;
c) la sospensione delle licenze può essere elevata con l'aggiunta di un'ammenda.
Le sanzioni possono essere ulteriormente aumentate approssimativamente della metà:
a) se la nuova infrazione è della stessa indole;
b) se è stata commessa nei cinque anni dalla condanna precedente;

Copia Conforme all'Originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Ghersini

c) se la nuova infrazione è stata commessa durante o dopo l'esecuzione della sanzione;
d) se il condannato si è sottratto volontariamente all'esecuzione della sanzione.
La contestazione della recidiva è obbligatoria ma è inapplicabile nei confronti dei soggetti nei cui confronti sia intervenuto provvedimento di riabilitazione.

CAPO III
Sanzioni

ART. 227 – TIPI DI SANZIONE
Le sanzioni che possono essere irrogate in caso di accertamento d'infrazione sono:

227.1 FRODE SPORTIVA
Chiunque commette frode sportiva è punito con la sospensione da 2 mesi a 4 anni e/o con l'esclusione dalla gara o dalla classifica qualora non fosse già stata pronunciata dai Commissari Sportivi e/o con l'ammenda da € 260,00 ad € 26.000,00.
Se il fatto è di particolare gravità, la sanzione può essere quella della radiazione.

227.2 - CORRUZIONE E SCOMMESSE
Chiunque commette fatti di corruzione attiva o tentativo di corruzione passiva oppure attività di scommesse è punito con la sospensione da 2 mesi a 4 anni e/o con l'ammenda da € 260,00 ad € 26.000,00.
Se il fatto è di particolare gravità la sanzione può essere quella della radiazione.

227.3 INOSSERVANZA GENERICA DEI REGOLAMENTI SPORTIVI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI
a) Chiunque dolosamente non osserva le norme del presente RSN e sue Appendici, del Codice Internazionale e relativi allegati, del Regolamento di Giustizia, dei RDS e delle altre disposizioni emanate dalla Federazione, è punito con la sospensione da 2 mesi a 12 mesi e/o con l'ammenda da € 260,00 ad € 26.000,00;
b) chiunque per colpa (errore non scusabile, negligenza, imperizia) viola le norme di cui sopra è punito con la sospensione da 2 mesi a 6 mesi, e/o con l'ammenda da € 260,00 ad € 26.000,00;
c) chiunque assume sostanze costituenti doping è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dalle Norme Sportive Antidoping.

227.4 COMPORTAMENTO SCORRETTO
a) Chiunque tiene comportamento offensivo o minaccioso o comunque scorretto nei confronti della Federazione e dei suoi Organi, di altro licenziato o di persone diverse dall'autorità sportiva tenute ad osservare le norme federali ed il CODE, è punito con la sospensione da 1 mese a 2 anni e/o con l'ammenda da € 260,00 ad € 26.000,00.
Se il fatto è di particolare gravità la sanzione può essere quella della radiazione.

227.5 PARTECIPAZIONE SENZA TITOLO AD UNA COMPETIZIONE
a) Chiunque fraudolentemente partecipi o tenti di partecipare quale concorrente o conduttore ad una competizione non avendone titolo, è punito con la sospensione da 1 anno a 4 anni;
b) chiunque tenti fraudolentemente di iscrivere, far iscrivere o far partire una vettura non regolamentare è punito con la sospensione da 2 mesi a 4 anni e/o con l'ammenda da € 260,00 ad € 26.000,00;
Se il fatto è di particolare gravità, per entrambe le ipotesi di cui in precedenza, la sanzione può essere quella della radiazione.

227.6 OMISSIONE DI ATTI D'UFFICIO
a) Gli ufficiali di gara che dolosamente omettono di applicare le norme federali sono puniti con la sospensione da 6 mesi alla radiazione;
b) se l'omissione dell'ufficiale di gara è dovuta a colpa (errore non scusabile, negligenza, imperizia) la sanzione è la sospensione fino a 6 mesi, e/o l'ammonizione;
c) l'organizzatore, il direttore di gara ed il segretario di manifestazione che non osservano i termini regolamentari previsti per la formazione e l'invio dell'incartamento di chiusura, sono puniti:
- l'organizzatore con l'ammenda da € 260,00 ad € 26.000,00;

- il direttore di gara ed il segretario di manifestazione con l'ammonizione con diffida.
In caso di recidiva, con la sospensione da ogni attività sportiva da 2 mesi ad 1 anno.
d) l'organizzatore che viola intenzionalmente le norme inerenti le manifestazioni sportive è punito con l'ammenda da € 260,00 ad € 26.000,00 e con l'ammonizione;

227.7 VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI PARTICOLARI DEI CONDUTTORI

a) Il conduttore che intenzionalmente viola le norme particolari che lo riguardano è punito con la sospensione fino a 2 anni e/o con l'ammenda da € 260,00 ad € 5.200,00;
b) se il conduttore viola intenzionalmente in uno stesso contesto, più norme degli articoli di cui al comma precedente è punito con la sospensione fino a 3 anni e/o con l'ammenda da € 500,00 ad € 26.000,00;
c) se la violazione dipende da colpa (errore non scusabile, negligenza, imperizia) il conduttore è punito con la sospensione fino a 1 anno e/o con l'ammenda da € 100,00 ad € 2.600,00.

227.8 VIOLAZIONE DA PARTE DI CONDUTTORI DELLE NORME DI SVOLGIMENTO DI UNA COMPETIZIONE

a) Il concorrente/conduttore che viola le norme di svolgimento di una competizione è punito, se il fatto non costituisce frode sportiva, con la sospensione fino a 1 anno e/o con l'ammenda da € 260,00 ad € 26.000,00;
b) il concorrente/conduttore che si sottrae alle verifiche tecniche comunque disposte dai Commissari Sportivi e/o non adempie all'obbligo di presentare la vettura al parco chiuso o lo abbandona anzi tempo è punito con la sospensione fino a 1 anno e/o con l'ammenda da € 260,00 ad € 26.000,00;
c) il concorrente/conduttore che rifiuta espressamente di sottoporre la vettura a verifica, è punito con la sospensione fino ad 2 anni e/o con l'ammenda da € 260,00 ad € 26.000,00;
d) il concorrente/conduttore che viola più norme di cui al 1° e 2° comma del presente articolo è punito con la sospensione fino ad 3 anni e/o con l'ammenda da € 260,00 ad € 26.000,00.

227.9 AMMONIZIONE E DIFFIDA

a) L'ammonizione è una nota di biasimo per comportamento non regolamentare, scorretto o irriguardoso;
b) l'ammonizione con diffida è la sanzione dell'ammonizione con l'avvertimento di non ricadere in fatti illeciti della stessa specie;
c) il diffidato che, entro un anno decorrente dal giorno della comunicazione della diffida, commetta un altro fatto illecito della stessa specie è soggetto alla sanzione della sospensione delle licenze in misura non inferiore a 2 mesi.

227.10 ESCLUSIONE DALLA CLASSIFICA

a) L'esclusione di un concorrente, di un conduttore o di una vettura dalla competizione o dalla classifica è decisa dal Collegio dei Commissari Sportivi o dal Giudice Unico e può essere inflitta prima, durante o al termine della competizione, a seconda che le infrazioni o le irregolarità siano state rilevate prima, durante o al termine della competizione stessa. L'escluso deve sgomberare immediatamente con la propria vettura il percorso e le sue adiacenze.
b) L'esclusione può anche essere decisa, successivamente alla competizione, dalla Federazione in sede di omologazione dei risultati, qualora dall'incartamento di chiusura risulti la irregolarità della posizione del concorrente, del conduttore o della vettura.
c) L'esclusione comporta mutamenti nella posizione in classifica degli altri concorrenti solo se essa è disposta per fatti accertati. Comporta in ogni caso la perdita della tassa d'iscrizione.
I premi in denaro eventualmente percepiti dall'escluso devono essere immediatamente inviati alla Federazione. I premi d'onore o in natura devono essere trattenuti dagli Organizzatori per la formazione di maggiori premi in altre gare future.
d) A titolo di misura preventiva può essere escluso dalla competizione quel concorrente che non intenzionalmente, ma per imperizia o imprudenza, tenga una condotta pericolosa.
e) Non ha carattere disciplinare l'esclusione da una competizione o dalla relativa classifica per mancato adempimento di formalità previste dal RPG, nonché l'esclusione dalla competizione per condotta pericolosa non intenzionale.

CONI Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

f) L'esclusione dalla classifica è la sanzione da applicarsi per l'accertata non conformità tecnica della vettura, nel rispetto dei principi d'indirizzo stabili dalla Giunta Sportiva su proposta del GUG.

227.11.SOSPENSIONE DELLE LICENZE

a) La sospensione delle licenze è la sanzione inflitta per una infrazione grave dagli Organi di Giustizia della Federazione. La sospensione si estende automaticamente a tutte le licenze di cui il soggetto condannato è titolare. La sospensione è applicata per un periodo non inferiore a 15 giorni e non superiore a 4 anni;

b) la sospensione cautelare delle licenze in attesa della conclusione del giudizio può essere disposta, in caso di grave violazione di norme o regolamenti, dal Presidente del Giudice Sportivo Nazionale su richiesta del Procuratore Federale o d'ufficio, con provvedimento in ogni tempo revocabile, della durata massima di 45 giorni.

c) prima della scadenza di detto tempo, il licenziato può proporre reclamo alla Corte sportiva d'appello contro detto provvedimento che decide, in tali casi, il merito della controversia in unico grado;

d) la sospensione delle licenze provoca, per il periodo comminato, la temporanea uscita dalle attività della Federazione con la conseguente perdita del diritto a svolgere qualsiasi attività e partecipare a qualsiasi competizione organizzata sia in Italia che all'estero già fatte e da svolgersi durante tutto il tempo della sanzione, con perdita delle eventuali iscrizioni (e relative somme versate). Durante il periodo di sospensione delle licenze è vietato entrare sui campi di gara ed all'interno del parco chiuso;

e) la sanzione della sospensione delle licenze può essere oggetto di sospensione condizionale ad opera dell'Organo giudicante;

f) la Federazione tiene un elenco aggiornato delle licenze sospese consultabile sul sito istituzionale.

227.12.AMMENDE

a) L'ammenda è una sanzione pecuniaria inflitta a qualsiasi soggetto titolare di licenza sportiva per l'inosservanza o la violazione di norme e regolamenti o di ordini degli Ufficiali di Gara; essa è inflitta dal Collegio dei Commissari Sportivi/Giudice unico e dagli Organi di Giustizia giudicanti;

b) gli importi minimi e massimi delle ammende applicabili sono stabiliti dalla Giunta Sportiva ACI;

c) L'importo delle ammende inflitte nel corso di una gara di Campionato della FIA è di pertinenza della FIA;

d) La sanzione disciplinare dell'ammenda è applicata entro il limite minimo di € 260,00 e quello massimo di € 26.000,00;

e) I concorrenti sono responsabili solidalmente del pagamento delle ammende inflitte ai loro conduttori, assistenti, passeggeri;

f) Gli organizzatori sono responsabili solidalmente del pagamento delle ammende inflitte agli Ufficiali di Gara da essi designati;

Le ammende notificate per lettera raccomandata e/o telegramma, fax o altro mezzo di comunicazione elettronica con conferma, inviate a cura della Segreteria della Commissione della specialità della gara in cui è stata comminata, devono essere pagate entro le 48 ore che seguono la notifica.

Il licenziato, nelle 48 ore successive, deve inviare la ricevuta dell'avvenuto pagamento alla Segreteria della Commissione specialità della gara in cui è stata comminata.

Trascorso tale termine, le licenze sono automaticamente sospese fino al pagamento dell'ammenda, salvo un ulteriore periodo di sospensione che può essere inflitto in relazione al ritardo del pagamento.

227.13.RADIAZIONE

a) La radiazione comporta in via definitiva gli effetti della sospensione delle licenze e la definitiva perdita dello status di licenziato;

b) la radiazione è decisa dalla Giunta Sportiva, su proposta del Giudice Sportivo Nazionale o della Corte Sportiva d'Appello, che può chiedere al CONI l'estensione della sanzione anche ad altre Federazioni;

c) la radiazione, con le ragioni che l'hanno determinata, deve essere comunicata alla FIA ed al CONI affinché ne dia notizia a tutte le Federazioni sportive.

Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

227.14 SOSPENSIONE DEL PASSAPORTO TECNICO

La sospensione della validità del passaporto tecnico può essere comminata dalla Giustizia Sportiva a seguito di non conformità tecnica, secondo i criteri di proporzionalità previsti dall'art. 128 lett. B) e C).

ART. 228 – SANZIONI DI COMPETENZA DEI COMMISSARI SPORTIVI

Le sanzioni di competenza dei Commissari Sportivi, sono le seguenti:

- penalità in tempo e giri
- stop and go
- drive through
- retrocessione in griglia
- ammonizione ed ammonizione con diffida
- ammenda
- esclusione dalla competizione o dalla classifica.

Oltre le sanzioni che rientrano nella loro competenza, ovvero in caso di impossibilità ad adottarle, il Collegio dei Commissari Sportivi o il Giudice Unico, in relazione alla gravità degli addebiti, possono proporre all'Ufficio del Procuratore federale l'attivazione di un procedimento disciplinare presso il Giudice Sportivo nazionale per l'adozione delle sanzioni che non rientrano nelle loro facoltà.

E' fatta salva la facoltà della Procura di adottare un provvedimento di deferimento anche nel caso in cui i Commissari Sportivi, pur non avendo fatto espresso rinvio nella loro decisione alla necessità di adottare provvedimenti ulteriori, hanno poi trasmesso la predetta decisione alla Procura.

Il provvedimento dell'esclusione non è richiesto nel caso che il concorrente si sia ritirato nel corso della gara, nonché per i deferimenti conseguenti ai fatti accaduti dopo che le classifiche sono divenute definitive. In questo caso la sospensione eventualmente inflitta dagli Organi di giustizia comporta l'esclusione dalla classifica della competizione.

CAPO IV
Applicazione delle sanzioni

ART. 229 – DETERMINAZIONE E MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLA SANZIONE

Nella determinazione della sanzione il Collegio dei Commissari Sportivi, il Giudice Unico, l'Organo giudicante e l 'Ufficio del Procuratore Federale devono tener conto della gravità delle infrazioni commesse, del comportamento tenuto dal responsabile prima, durante e dopo la consumazione dell'infrazione, dei suoi precedenti disciplinari.

Ai fini dell'applicazione della sospensione delle licenze andrà considerato sempre il principio di effettività e, dunque, si dovrà tener tenuto conto anche del periodo, rispetto al calendario sportivo, in cui la sanzione verrà scontata.

Nella determinazione della specie e dell' entità della sanzione, il Collegio dei Commissari Sportivi, il Giudice Unico, l'Organo giudicante e l' Ufficio del Procuratore Federale devono indicare:

a) le norme violate;

b) il contesto delle circostanze di fatto in cui sono state compiute le violazioni, la qualifica e/o il ruolo, e/o la carica rivestite dal responsabile;

c) gli effetti della condotta e le motivazioni;

In caso di irrogazione della sanzione di sospensione a soggetto nei cui confronti sia già in esecuzione analoga sanzione, la successiva verrà posta in esecuzione immediatamente dopo l'esecuzione della prima.

Le sanzioni vanno scontate nel momento successivo alla pubblicazione della decisione.

Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Chiarubini

REGOLAMENTO SPORTIVO NAZIONALE

ART. 230 – SOSPENSIONE CONDIZIONALE DEGLI EFFETTI DELLA DECISIONE

L'incolpato che non abbia precedenti disciplinari, o per violazione regolamentari superiori alla ammonizione semplice, può chiedere al Giudice, l'applicazione del beneficio della sospensione condizionale degli effetti della decisione.
Il Giudice - a suo insindacabile giudizio - può applicare la sospensione degli effetti della decisione.
L'applicazione del beneficio della sospensione consente al licenziato di congelare la sanzione applicata per il periodo di un anno.
Se durante detto periodo il licenziato non incorrerà in altre sanzioni superiori all'ammonizione semplice quella comminata si estinguerà mentre, se dovesse essere ulteriormente sanzionato la sospensione è revocata di diritto ed il licenziato, verrà a scontare entrambe le sanzioni.
La sospensione non può applicarsi al provvedimento della radiazione.

CAPO V
ESTINZIONE DELLE INFRAZIONI E DELLE SANZIONI

ART. 231 – PRESCRIZIONE

Le infrazioni si prescrivono entro i termini indicati dal Regolamento di Giustizia Sportiva adottato dalla Federazione.
Il termine di prescrizione decorre, per l'infrazione consumata, dal giorno della consumazione; per quella tentata, dal giorno in cui è cessata l'attività del colpevole; per quella continuata, dal giorno di cessazione della continuazione.
Il corso della prescrizione è interrotto dal provvedimento dell'Organo giudicante, sia di merito che cautelare, dall'invito del Procuratore federale a rendere interrogatorio; dalla richiesta di interrogatorio; dall'atto di deferimento.
La prescrizione comincia nuovamente a decorrere dal giorno dell'interruzione.
Se gli atti interruttivi sono molteplici, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi, ma in nessun caso i termini stabiliti nei capoversi 1 e 2 possono essere prolungati oltre un quarto.
La prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall'incolpato.
I termini di prescrizione nei confronti di chi abbia commesso violazioni di qualsiasi natura decorrono dal giorno successivo a quello in cui è assunta posizione rilevante nell'ordinamento federale.
La sopravvenuta estraneità all'ordinamento federale da parte di chi abbia commesso violazioni di qualsiasi natura non impedisce l'esercizio dell'azione disciplinare ma sospende la prescrizione finché non sia nuovamente acquisita posizione rilevante nell'ordinamento sportivo.

ART. 232 – AMNISTIA

L'amnistia è un provvedimento di clemenza generale della Giunta Sportiva, su proposta del Presidente, che estingue l'infrazione disciplinare e, se vi è stata irrogazione della sanzione, ne fa cessare l'esecuzione. Se interviene dopo la decisione di applicazione delle sanzioni, le estingue, ad esclusione di quelle pecuniarie, ma non gli effetti delle medesime.
L'amnistia può essere sottoposta a condizioni ed obblighi e, salvo diversa espressa determinazione della Giunta Sportiva, l'amnistia non si applica ai recidivi.

ART. 233 – INDULTO

L'indulto è un provvedimento di clemenza generale della Giunta Sportiva, che condona, in tutto o in parte, la sanzione irrogata o la commuta in altra più lieve. L'indulto può essere sottoposto a condizioni o ad obblighi e la sua efficacia è limitata alle sanzioni inflitte a tutto il giorno precedente la data del provvedimento, salvo che questo stabilisca una data diversa.
Nel concorso di più infrazioni, l'indulto si applica una sola volta dopo aver cumulato le sanzioni e salva diversa espressa determinazione della Giunta Sportiva, l'indulto non si applica ai recidivi.

ART. 234 – GRAZIA

La grazia è un provvedimento di clemenza di competenza del Presidente federale che condona, in tutto o in parte, la sanzione irrogata, o la commuta in altra più lieve. Non può essere concessa se non risulta scontata almeno la metà della sanzione. Nel caso di radiazione, il provvedimento di grazia non può essere concesso se non siano decorsi almeno cinque anni dall'adozione della sanzione definitiva.

Il provvedimento può essere adottato solo esauriti tutti i gradi di giudizio su domanda scritta dell'interessato indirizzata al Presidente federale.

ART. 235 – NON APPLICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI CLEMENZA

I provvedimenti di amnistia, grazia ed indulto non sono applicabili nel caso di sanzioni per violazione delle Norme Sportive Antidoping.